



S.A.F. TOSCO-LIGURE
Scuola Alta Formazione
Dottori Commercialisti

Corso di Alta Formazione Crisi di Impresa
2016-2018

**PAGAMENTI PARZIALI AI PRIVILEGIATI EX ART.
160/2: IVA DI RIVALSA, PRIVILEGIO SPECIALE,
PRIVILEGIO GENERALE**

Docente: Avv. Antonio Pezzano

24 febbraio 2017



S.A.F. TOSCO-LIGURE
Scuola Alta Formazione
Dottori Commercialisti

Corso di Alta Formazione Crisi di Impresa

2016-2018

**PAGAMENTI PARZIALI AI PRIVILEGIATI EX ART. 160/2: IVA DI RIVALSA,
PRIVILEGIO SPECIALE, PRIVILEGIO GENERALE**

Docente: Avv. Antonio Pezzano

24 febbraio 2017

INDICE MATERIALI

§ Parte Prima §

1. Slides
2. Pezzano, *Brevi note sui "tempi tecnici" della liquidazione e relazione ex art. 160 co. 2 LF*
3. Pezzano, *Nel concordato preventivo con cessione dei beni la fase liquidatoria riguarda anche i creditori con diritto di prelazione?*, in Giur. Comm. 98, II, 434
4. Relazione ex art. 160/2 LF
5. Relazione Banca d'Italia n. 311, febbraio 2016

SEGUE: GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

§ Parte Seconda §

Slide 4

6. Cass. 11500/2010

Slide 5

7. App. Torino 30.06.2016
8. App. Napoli 25.06.2014
9. App. Torino 07.05.2010

Slide 6

10. PSP News del 27 2012 - Info di Diritto Concorsuale Iva di rivalsa e procedure
11. Art. 1/6 n. 14/c l. 80/2005
12. Cass. 24970/2013

13. Cass. 12064/2013

§ Parte terza §

Slide 7

- 14. Cass. 3482/2016
- 15. Cass. 17461/2015
- 16. Cass. 20388/2014
- 17. Cass. 10112/2014

Slide 8

- 18. Cass 22045/2016

Slide 9

- 19. Trib. Milano 15.12.2016
- 20. Trib. Milano 08.11.2016
- 21. Trib. Firenze 02.11.2016
- 22. Trib. Massa 04.02.2016
- 23. Trib. Prato 07.10.2015

§ Parte Quarta §

Slide 10

- 24. Cass. 1337/2017
- 25. Cass. SU 26988/2016
- 26. Cass. 11316/2016
- 27. Ratti, *L'indiscriminata falcidia dei crediti tributari e contributivi*, in corso di pubblicazione
- 28. Andreani, *Transazione fiscale con vista <<ampia>> sul passato*, *Quotidiano del Fisco*, 2017
- 29. Nuovo art 182 ter LF

Slide 11

- 30. Cass. 5107/2015
- 31. art. 11/2 D.Lgs. 74/2000
- 32. PSP News n. 33 del 8.02.2017 - In nome di una responsabilità sempre maggiore (parte prima)



PAGAMENTI PARZIALI AI PRIVILEGIATI *EX ART.* 160/2: IVA DI RIVALSA, PRIVILEGIO SPECIALE, PRIVILEGIO GENERALE

1

DOCENTE: AVV. ANTONIO PEZZANO



www.ilcodicedeconcordati.it

Studio Legale



Pezzano Soldaini & Partners



LEGENDA :


I&P → IPOTECARI E PIGNORATIZI

PR → PRIVILEGIATI

C → CHIROGRAFARI

I&P_P	PR_P	C_P	“PRIMO PIANO” CREDITORI IN P REDEDUZIONE
I&P_C	PR_C	C_C	“PIANO TERRA” CREDITORI C ONCORSUALI

ART. 111 BIS COMMA 2 L.F.:
“...I CREDITI PREDEDUCIBILI VANNO SODDISFATTI...TENUTO CONTO DELLE RISPETTIVE CAUSE DI PRELAZIONE...”



ART. 111 BIS COMMA 2 L.F.:
**“...CON ESCLUSIONE DI QUANTO
RICAIVATO DALLA LIQUIDAZIONE DEI
BENI OGGETTO DI PEGNO ED IPOTECA
PER LA PARTE DESTINATA AI CREDITORI
GARANTITI...”**

**(N.B.: FERMA COMUNQUE, ANCHE A
CARICO DI IPOTECARI E PIGNORATIZI,
LA PREDEDUZIONE PER SPESE
SPECIFICHE E QUOTA PARTE DI QUELLE
GENERALI, EX ARTT.109 COMMA 2 E
111TER COMMA 3 L.F.)**



**PREVALENZA
PRIVILEGIO GENERALE SU SPECIALE
(artt. 2777 e 2778 cc _ Cass. 6149/1995)
&
IPOTECA E PEGNO SU PREDEDUZIONE
PRIVILEGIATA E CHIROGRAFARIA
(salvo spese specifiche e quota parte
generali utili – artt. 111 *bis*/2 e 111 *ter*/3
_ Cass. 11500/2010)**



**Artt. 160/2, 169, 177/3 e ... 54/1
... obbligo di pagamento in
chirografo dell'incapienza?
(no per App. Torino 30.06.2016 e
App. Torino 07.05.2010; *contra* App.
Napoli 25.06.2014)**



... segue

Artt. 160/2, 169 e 54/1

(CASS. 24970/2013; CASS. 12064/2013)

... e ...

**IVA DI RIVALSA... art. 1/6 n. 14/c l.
80/2005**



Art. 160/2 e 186 *bis* ... (e uno!)

**TEMPI TECNICI DELLA LIQUIDAZIONE,
RELAZIONE «160/2» e VOTO NEL C.P...
(... art. 104 *ter*/3/10)**

7

**(Cass. 3482/2016, Cass. 17461/2015,
Cass. 20388/2014 e Cass. 10112/2014)**



Art. 124/3 e ...

**TEMPI TECNICI DELLA
LIQUIDAZIONE, RELAZIONE «124/3»
E VOTO NEL C.F...**

8

(Cass. 22045/2016)



Art. 160/2 e 186 *bis* (e due!)

**NUOVA FINANZA E FLUSSI DELLA
CONTINUITA'**

**(Trib. Milano 08.11.2016, Trib. Firenze
02.11.2016, Trib. Massa 04.02.2016; Trib.
Prato 07.10.2015 contra Trib. Milano
15.12.2016)**



Art. 160/2 e... 182 *ter*

**NUOVA TRANSAZIONE FISCALE
e
PREVIDENZIALE nel C.P e nell'ADR**

10

**(Cass.1337/2017, Cass. SU 26988/2016,
Cass. 11316/2016)**



PER CHIUDERE *IN BELLEZZA*

I PRIVILEGI GENERALI STRALCIATI, L'AZIONE DI RESPONSABILITA' E LA RELAZIONE 160/2

11

**(CASS. 5107/2015) ... art. 11/2 D.Lgs.
74/2000**



S.A.F. TOSCO-LIGURE
Scuola Alta Formazione
Dottori Commercialisti

BREVI NOTE SUI “TEMPI TECNICI” DELLA LIQUIDAZIONE E RELAZIONE EX ART. 160 CO. 2 LF

Antonio Pezzano

Come in fondo emergente dalla ratio sottesa alla relazione ex art 160 co. 2 l.f. , in linea di principio il legislatore presume che (anche) per i creditori prelatizi il concordato preventivo sia di maggior soddisfazione rispetto all’alternativa fallimentare (e la storia di questi ultimi anni ha confermato che dalla “linea di principio” si è passati ai fatti sol che si esamini lo studio statistico di Banca di Italia del febbraio 2016, in www.ilcodicedeconcordati.it).

Tutto ciò ove anche si vada oltre i “tempi tecnici” dell’ordinaria fase di liquidazione, che in ogni caso debbono fare i conti con le situazioni future ed incerte inerenti, quasi in maniera ineluttabile, tale fase (in giurisprudenza ante Novella, cfr. Cass. 4177/00 e Cass. 1737/89; in dottrina Pezzano, *Nel concordato preventivo con cessione dei beni la fase liquidatoria riguarda anche i creditori con diritto di prelazione?*, in Giur. Comm. 98, II, 434 – post Novella, cfr. Cass. 3482/16, Cass.17461/15, Cass. 20388/14 e Cass.10112/14).

Comunque sono tali ultime pronunce quelle che hanno coniato l'endiadi "tempi tecnici" che il legislatore non aveva avuto la fantasia di immaginare, quantunque dal d.l. 69/2013 avesse imposto per il debitore l'obbligo di indicare nel piano "*i tempi di adempimento della proposta*" (art. 161 co. 2 lett. "e" l.f.). Così come con il d.l. 83/2015 ha deciso di offrire un ulteriore "pretesto", imponendo al curatore di "*completare la liquidazione fallimentare in non oltre due anni*", pena la revoca (art. 104 co. 3 e 10 l.f.).

Invero la problematica si era già in qualche modo innestata sin dal d.l. 83/2012 con la disposizione di cui all'art. 186 bis co. 2 lett. "c" l.f. prevedente il diritto di voto per i prelatizi pagati oltre l'anno, senza peraltro che agli stessi fosse richiesto di rinunciare provvisoriamente alla prelazione così come invece disposto in generale per il voto dei prelatizi dall'art. 177 co. 2 l.f. (ma sul punto torneremo più diffusamente *infra*).

In un tale contesto la predetta giurisprudenza post Novella ha ammesso che anche i prelatizi possano essere pagati, non solo dopo l'omologa, ma addirittura anche oltre i cd. "tempi tecnici", purché su tale ultimo aspetto sussista una presa di posizione del professionista ex art. 160 co. 2 l.f. che certifichi - sembra così voler dire il giudice di legittimità pur se non è mai esplicito al riguardo - che in ogni caso la soluzione concordataria, anche per il *quid* di ristoro offerto dal debitore ai prelatizi, risulti migliore o comunque non deteriore

rispetto a quella fallimentare, appunto anche andando oltre i “tempi tecnici”, da determinarsi rispetto al caso concreto con riferimento al mercato pro tempore ed alla tipologia di beni, quantunque verosimilmente d’ora in poi la regola temporale sarà comunque individuata, salvo “prova contraria”, nel biennio fallimentare di cui al predetto art. 104 ter l.f., fatta eccezione per i prelati della continuità, non pagati dalla dismissione dei beni non funzionali, come si chiarirà *infra*.

Ecco testualmente il passaggio in sentenza : *“in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati: sicchè l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidativo, quale non è nella fattispecie) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.*

*La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177 co. 3 l.f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere **alla luce della relazione giurata ex art. 160 co. 2 l.f. (cui nel caso la parte non è nemmeno ricorso)**, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione*

alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta, nonché del regime legale degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. (richiamato dall'art. 169 l.f.)” (Cass. 3482/2016).

Non solo, ai prelatizi dovrà essere anche attribuito il diritto di voto per la parte corrispondente al ristoro offerto per il sacrificio richiesto in conseguenza del pagamento oltre *“i tempi tecnici della procedura”* (v. le cit. pronunce della S.C.: 3482/16, 17461/15, 20388/14 e 10112/14).

D'altra parte, che il voto debba essere parametrato solo rispetto a tale *“ristoro”* (e non rispetto alla totalità del credito salvo rinunciare provvisoriamente alla prelazione ex art. 177 co. 2 l.f.) lo confermano le dette pronunce della Suprema Corte allorché chiariscono che è *“la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177 co. 3 l.f.”* (così Cass. 3482/16, cit.; comunque negli stessi termini Cass. 10112 e 20388/14 e 17461/15, cit.). Non solo, tale sentenza chiarisce anche rispetto a tale credito da *“ristoro”* non è necessario costituire una classe *ad hoc* *“posto che l'equiparazione normativa ai chirografi restituiva (restituisce n.d.r) ad essi (privilegiati, n.d.r.) una qualità omogenea a questi ultimi ai fini del voto”*. Infine, nella quaterna delle predette pronunce di legittimità emerge altresì che la possibilità di pagare in maniera dilazionata i prelatizi (con il beneficio della moratoria coattiva *pro* continuità di cui all'art. 186 bis co. 2 lett. c l.f.) è una facoltà immanente ad ogni proposta

concordataria, allorché si afferma, in tutte e quattro le relative motivazioni, che *“il pagamento dei crediti privilegiati con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale di essi “*. Infatti è evidente nella puntualizzazione inclusiva tra *“procedura”* e *“della stessa liquidazione in caso di concordato c.d. liquidativo”* che la Suprema Corte abbia voluto abbracciare ogni tipologia di concordato. Quindi anche ex art. 186 bis l.f., con la sola peculiarità che in caso di c.p. in continuità andare oltre l’anno è convenzionalmente andare oltre i *“i tempi tecnici”*, salvo trattasi di prelatizi da pagarsi con la dismissione di beni non funzionali rispetto a cui tornerà in auge la regola ordinaria predetta (e cioè del singolo caso, pur con il punto di riferimento comparativo del biennio fallimentare dell’art. 104 ter l.f.).

In ogni caso sulla circostanza che oltre l’anno è senz’altro possibile pagare i prelatizi in caso di c.p. in continuità è senz’altro confortante il prevalente indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Trib. Rovereto 13.10.14 e Trib. Ravenna 19.08.14 che si preoccupa anche di precisare che il diritto di voto va attribuito quando i privilegiati *“subiscano una dilazione ultrannuale e contemporaneamente superiore al tempo di presumibile alienazione del bene”*, in www.ilcaso.it; in dottrina v. Stanghellini *“Il concordato in continuità”* in Il Fallimento 2013,

p.1239/1242, nonché, sostanzialmente negli stessi termini, Ambrosini in Il Concordato, Trattato Vassalli, Torino, 2014, p. 121 e ss.).

Per completezza - ed a conferma che poco può sul punto il professionista ex art. 160 co. 2 l.f. (*recte*: la relativa relazione) - va segnalato che il Supremo Collegio si è recentemente pronunciato di nuovo sulla tematica (per l'esattezza su quella analoga del concordato fallimentare di cui all'art. 124 co. 3 l.f.) ed ha stabilito che il voto spetta (ovviamente sempre nei limiti della perdita consequenziale) ma (tale) perdita può valutarsi direttamente a cura degli organi della procedura, senza cioè dover ricorrere ad alcuna relazione ex art. 124 co. 3 l.f. che ha solo le diverse finalità chiaramente previste per legge (Cass. 22045/16).

Firenze, lì 24 febbraio 2017

Antonio Pezzano

**NEL CONCORDATO PREVENTIVO
CON CESSIONE DEI BENI
LA FASE LIQUIDATORIA
RIGUARDA ANCHE I CREDITORI
CON DIRITTO DI PRELAZIONE?**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TRIBUNALE DI FIRENZE, 3 aprile 1996 — SECHI *Presidente* — PEZZUTI *Estensore* —
S.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo in liquidazione (avv.ti Pozzi e
Ghia) c. Commissario giudiziale.

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Omologazione - Requisiti - Convenienza economica e meritevolezza - Necessità della sussistenza di entrambi - Valutazione autonoma e non subordinata del secondo requisito rispetto al primo.
(Legge fallimentare, art. 181).

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Omologazione - Requisiti - Convenienza economica e meritevolezza - Rilevanza del comportamento degli amministratori - Cessazione dalla carica in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato - Irrilevanza.
(Legge fallimentare, art. 181).

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Omologazione - Requisiti - Convenienza economica e meritevolezza - Rilevanza delle cause di dissesto - Rilevanza della condotta del debitore - Rilevanza.
(Legge fallimentare, art. 181).

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Omologazione - Requisiti - Convenienza economica - Necessità della valutazione comparativa rispetto al fallimento.
(Legge fallimentare, art. 181).

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Concordato mediante cessione dei beni - Ammissione - Condizioni - Pagamento integrale creditori privilegiati immediatamente dopo l'omologa - Sussistenza.
(Legge fallimentare, art. 181).

Al fine dell'omologazione del concordato preventivo, anche nel caso di cessione dei beni ai creditori, la sussistenza del requisito della convenienza del concordato per i creditori non esclude la necessità del concorso dell'ulteriore requisito della meritevolezza. L'esistenza di tale secondo requisito va verificata autonomamente e non subordinatamente all'esistenza del concorrente, ma non logicamente o cronologicamente prioritario, requisito della convenienza del concordato (¹).

In caso di società di capitali il requisito della meritevolezza concerne, in virtù del rapporto organico, gli atti ed i comportamenti degli amministratori, tanto prima che durante il relativo procedimento, appalesandosi peraltro irrilevante che costoro cessino dalla carica prima della presentazione della domanda di concordato preventivo (²).

L'esistenza in concreto del requisito della meritevolezza deve essere ravvisato, tanto con un attento esame delle cause che hanno provocato il dissesto, quanto alla stregua della condotta del debitore, perché concerne i profili etici e patrimoniali della condotta dell'imprenditore ed è ricollegabile, non solo e non tanto sotto l'aspetto morale, quanto con riferimento al profilo tecnico-professionale in relazione al quale non devono ravvisarsi gravi negligenze o imperizie (³).

Il requisito della convenienza economica del concordato preventivo deve essere riscontrato anche rispetto al fallimento sulla base della concreta valutazione comparativa tra le possibilità soddisfattive delle due procedure (⁴).

L'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni postula l'integrale pagamento dei creditori privilegiati immediatamente dopo l'omologazione del concordato (⁵).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato il 27 luglio 1993 la s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo in liquidazione, con sede a Sesto Fiorentino, località Osmannoro, in Via Provinciale Lucchese nn. 15/17, tramite il legale rappresentante autorizzato dall'assemblea straordinaria con deliberazione dell'1 giugno 1993, proponeva ai propri creditori un concordato preventivo con cessione dei beni, che assumeva sufficienti per soddisfare integralmente i crediti privilegiati e quelli di procedura ed almeno nella percentuale del 40% quelli chirografari.

Sulla base di questi presupposti con decreto 22 settembre 1993 il Tribunale di Firenze, ritenuta ammissibile la proposta, dichiarava aperta la procedura nominando giudice delegato il Dott. Vincenzo Sapere, poi sostituito dal Dott. Valentino Pezzuti, e commissario giudiziale il rag. Roberto Biliotti e fissando l'udienza del 10 marzo 1994 per l'adunanza dei creditori.

Dopo alcuni rinvii che si erano resi necessari per migliorare la proposta e per tentare di raggiungere le condizioni richieste dal concordato, il 18 maggio 1995 il commissario giudiziale illustrava la propria relazione e si procedeva alle operazioni di voto.

Si constatava pertanto che, anche sulla scorta delle adesioni pervenute nei venti giorni successivi per telegramma e per lettera, avevano votato 273 creditori, in rappresentanza di crediti per lire 14.652.517.836, di cui 17 per lire 213.020.360 in senso contrario alla proposta e 256 in senso favorevole alla stessa, per un importo complessivo dei crediti per lire 14.439.497.476, superiore al quorum richiesto per l'approvazione del concordato, pari ai due terzi dell'ammontare dei crediti degli aventi diritto al voto, che è stato quantificato in lire 14.192.167.645, e cioè che la proposta aveva ricevuto l'adesione delle prescritte maggioranze.

Il giudice delegato quindi fissava l'udienza di omologazione del concordato con ordinanza che era pubblicata per affissione, mentre all'iscrizione della causa a ruolo provvedeva personalmente il commissario giudiziale.

All'odierna udienza, in cui comparivano il commissario giudiziale ed il legale rappresentante della società concordataria, la causa, acquisito il parere del pubblico ministero, era riservata per la decisione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo in liquidazione.

Va infatti preliminarmente rilevato che il commissario giudiziale, nella relazione presentata ai sensi dell'art. 172 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha affermato che la s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo non è meritevole del beneficio del concordato preventivo perché con il suo comportamento il direttore generale Franco Ginepro, prima della liquidazione, ha duramente colpito gli interessi ed i diritti di tutti i creditori.

Il commissario giudiziale ha tratto il suo convincimento da quanto risulta dalla nota integrativa che accompagna il bilancio della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo che è stato chiuso al 31 dicembre 1994 e che ha poi portato il liquidatore della società a promuovere nei confronti del Ginepro un'azione di risarcimento dei danni ed un'altra per indebito incasso di assegni della società.

Dalla nota integrativa si evince che all'azione di risarcimento dei danni sono state accompagnate azioni revocatorie delle vendite di vari immobili, tra cui una villa in zona Ugolino, un appartamento in Via Cigoli, un appartamento a Formia (LT) ed altri beni in varie zone d'Italia, e che il solo indebito incasso del titolo di pertinenza della società ha provocato danni per lire 2.000.000.000.

Il Tribunale condivide pienamente tutte le valutazioni espresse dal commissario

giudiziale, rilevato che, alla stregua di quanto esposto, la s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo certamente « non è meritevole del concordato », ai sensi dell'art. 181, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, e ritiene perciò che la domanda di omologazione debba essere rigettata.

È infatti principio pacifico in dottrina e in giurisprudenza che, al fine dell'omologazione del concordato preventivo, anche nel caso di cessione dei beni ai creditori, la sussistenza del requisito della convenienza del concordato per i creditori non esclude la necessità del concorso dell'ulteriore requisito della meritevolezza del concordato medesimo, il quale investe i profili etici e patrimoniali della condotta dell'imprenditore, ovvero, in caso di società di capitali, degli atti e comportamenti degli amministratori imputabili alla società in virtù del rapporto organico, tanto prima che durante il relativo procedimento (Cass., 4 dicembre 1985, n. 6065, in *Fallimento*, 1986, 843).

L'esistenza del requisito della meritevolezza va verificata autonomamente e non subordinatamente all'esistenza del concorrente, ma non logicamente o cronologicamente prioritario, requisito della convenienza del concordato (Cass., 20 aprile 1990, n. 3305, in *Fallimento*, 1990, 1036).

Sicché il giudizio negativo in ordine al requisito della meritevolezza è di per sé sufficiente ad escludere il beneficio del concordato (Cass., 7 agosto 1989, n. 3614, in *Fallimento*, 1990, 365).

L'esistenza in concreto di questo requisito deve essere ravvisata tanto con un attento esame delle cause che hanno provocato il dissesto, quanto alla stregua della condotta del debitore, perché concerne i profili etici e patrimoniali della condotta dell'imprenditore ed è ricollegabile non solo e non tanto sotto l'aspetto morale, quanto con riferimento al profilo tecnico-professionale in relazione al quale non siano ravvisabili gravi negligenze ed imperizie (Cass., 7 agosto 1989, n. 3614, in *Fallimento*, 1990, 365; Trib. Isernia, 2 maggio 1990, in *Giust. civ.*, 1991, I, 761, con nota).

Si è perciò ritenuto che per ottenere il beneficio dell'ammissione al concordato la società deve dimostrare che il dissesto « è ricollegabile a meri fenomeni economici obiettivamente apprezzabili agli effetti dell'insolvenza verificatasi » (Trib. Udine, 23 maggio 1985, in *Fallimento*, 1986, 543) e deve aver « lottato per la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori » (Trib. Roma, 5 ottobre 1992, in *Fallimento*, 1993, 405 e *Giust. civ.*, 1992, I, 2867, con nota).

Così che, all'esito di una valutazione complessiva di questi elementi, il giudice dell'omologazione deve essere in condizione di esprimere, nonostante errori od imprecisione in singoli episodi, « un apprezzamento positivo circa la correttezza morale e professionale del debitore » (Cass., 18 giugno 1992, n. 7557, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1008; Cass., 13 dicembre 1989, n. 5568, in *Fallimento*, 1990, 580).

Questo apprezzamento certamente non è possibile in presenza di comportamenti come quelli descritti nella relazione del commissario giudiziale, posto che « il requisito della meritevolezza può essere escluso in conseguenza di comportamenti riprovevoli e scorretti degli amministratori (...) indipendentemente dalla ricorrenza di un nesso eziologico fra tali comportamenti e lo stato di decozione della società » (Cass., 22 gennaio 1986, n. 403, in *Fallimento*, 1986, 858 e *Dir. fall.*, 1986, II, 554).

Perciò il debitore che abbia accresciuto il proprio passivo eseguendo operazioni economicamente scorrette nei confronti dei creditori non è meritevole del concordato (cfr.: Cass., 2 aprile 1985, n. 2250, in *Fallimento*, 1985, 1036; Trib. Velletri, 26 marzo 1992, in *Tem. romana*, 1993, 122; Trib. Torino, 11 giugno 1987, in *Giur. piemontese*, 1987, 575; App. Torino, 15 aprile 1986, in *Fallimento*, 1987, 610; Trib. Torino, 6 marzo 1981, in *Fallimento*, 1981, 770; App. Venezia, 27 gennaio 1978, in questa *Rivista*, 1970, II, 330).

Nel caso di specie è indubitabile che il direttore generale della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo, Franco Ginepro, avendo provocato gravissimi danni patrimoniali alla società, mediante l'indebito incasso di assegni e l'esecuzione dolosa di numerose operazioni patrimoniali pregiudizievoli, non ha tenuto una condotta che consente al Tribunale l'omologazione del concordato preventivo.

Il commissario giudiziale ha poi fatto presente che la procedura è stata gravata in modo sensibile dall'alto costo della liquidazione, con emolumenti al liquidatore che, in danno di tutti i creditori, inizialmente sono stati deliberati dall'assemblea dei soci della s.p.a. Avionfin in oltre lire 30.000.000 mensili, successivamente ridotte prima a lire 20.000.000 e poi a lire 10.000.000 mensili.

Peraltro, vale osservare, in relazione all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della società concordataria, che è principio ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza che ai fini dell'omologazione del concordato preventivo il giudizio di meritevolezza, previsto dal primo comma, n. 4 dell'art. 181 della legge fallimentare, è necessario anche nel caso di società di capitali e si deve desumere dagli atti e dai comportamenti degli amministratori, che sono imputabili alla società in virtù del rapporto organico (Cass., 9 agosto 1994, n. 7347 [cit. in nota (2)]; Cass., 22 gennaio 1986, n. 403, in *Fallimento*, 1986, 858 e *Dir. fall.*, 1986, II, 554; Cass., 4 dicembre 1985, n. 6065, in *Fallimento*, 1986, 843; Trib. Ivrea, 10 gennaio 1994, in *Giur. merito*, 1994, I, 1, 1010; Trib. Roma, 5 ottobre 1992, in *Fallimento*, 1993, 405 e *Giust. civ.*, 1992, I, 2867, con nota; Trib. Torino, 22 giugno 1988, in *Dir. fall.*, 1989, II, 887; Trib. Udine, 21 ottobre 1983, in *Dir. fall.*, 1984, II, 798; Trib. Ascoli Piceno, 1 luglio 1980, in *Fallimento*, 1981, 165; Trib. Reggio Emilia, 19 giugno 1979, in questa *Rivista*, 1981, II, 183; Trib. Salerno, 6 marzo 1979, in *Fallimento*, 1979, 906; cfr. anche: Trib. Sulmona, 8 agosto 1991, in *Giur. merito*, 1993, 1008, con nota; Trib. Udine, 23 maggio 1985, in *Fallimento*, 1986, 543).

Altrettanto pacifico è l'orientamento secondo cui, quando il requisito della meritevolezza della società che ha proposto il concordato preventivo deve essere escluso in conseguenza di atti o comportamenti degli amministratori, non rileva che questi sono cessati dalla carica al tempo della procedura concordataria (Cass., Sez. un., 6 settembre 1990, n. 9201, in *Fallimento*, 1991, 348).

Infatti, diversamente opinando, si dovrebbe necessariamente giungere alla aberrante conclusione che il giudizio di meritevolezza del debitore concordatario, concernente i profili etici e patrimoniali della condotta dell'imprenditore può essere operato non soltanto per gli imprenditori individuali e che, invece, deve essere omesso nel caso in cui proponente sia una società di capitali, il che ovviamente comporterebbe un'interpretazione parzialmente abrogativa della norma, certamente non consentita (Trib. Isernia, 2 maggio 1990, in *Giust. civ.*, 1991, I, 761, con nota).

È stato così ritenuto, proprio con riferimento ad un caso estremamente simile a quello in esame, ma probabilmente molto meno grave, che il diniego dell'omologazione del concordato preventivo, nei riguardi di una società di capitali, ed in relazione alla mancanza del requisito della meritevolezza del concordato medesimo, può trovare fondamento anche in una illecita sottrazione o distrazione di somme posta in essere dall'amministratore (Cass., 2 aprile 1985, n. 2250, in *Fallimento*, 1985, 1036; App. Venezia, 27 gennaio 1978, in questa *Rivista*, 1979, II, 330).

Gli atti ed i comportamenti scorretti posti in essere prima della liquidazione dal direttore generale della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo, Franco Ginepro, sono quindi imputabili alla società in virtù del rapporto organico ed escludono in radice la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Tutto quanto sopra esposto è più che sufficiente per rigettare la richiesta di omolo-

gazione del concordato preventivo proposto dalla s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo in liquidazione ma, accessoriamente e solo per completezza espositiva, è opportuno evidenziare che in ogni caso i beni offerti dalla società debitrice non sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nella proposta e, dunque, non sussiste neppure il presupposto di cui all'art. 181, primo comma, n. 3 della legge fallimentare.

Il commissario giudiziale ha posto in rilievo come dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 1993 redatta dal consiglio di amministrazione ed approvata dal collegio sindacale si rileva chiaramente come in questa occasione, come in quelle precedenti, siano state fornite ai soci ed ai creditori inesatte comunicazioni sociali, che saranno poi causa di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (artt. 2393 e 2394 c.c.) e dei sindaci (art. 2407 c.c.) come previsto dall'art. 146 della legge fallimentare.

Infatti, un attento esame comparato dei bilanci relativi agli esercizi 1990, 1991 e 1992 porta alla logica constatazione che « non è possibile aver depauperato tutto il patrimonio della società in un solo esercizio ».

Ciò posto, la differenza più evidente tra i valori attribuiti dalla società nella proposta di concordato preventivo e quelli accertati dal commissario giudiziale riguarda la valutazione dell'attivo e, in particolare, dei crediti che la s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo vanta verso terzi.

Dal momento della presentazione della proposta sono decorsi oltre due anni e mezzo e quindi la percentuale di realizzazione dei crediti non deve più essere fondata su una previsione presumibile, ma può basarsi su elementi concreti costituiti dai risultati dell'attività finora svolta dalla società per giungere ad un sollecito recupero.

Questa impostazione trova ancora maggiore conforto se si pone mente allo sforzo compiuto dalla s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo per il recupero dei crediti, ove si pensi che l'adunanza dei creditori è stata più volte rinviata su richiesta del liquidatore e dei legali della società, i quali si erano e si sono impegnati ad effettuare una massiccia azione di recupero dei crediti verso i clienti, in modo da sovvertire la previsione negativa effettuata dal commissario giudiziale.

Ebbene, nella stessa comparsa conclusionale della società proponente si dichiara che dall'1 gennaio 1994 all'11 maggio 1995 sono stati incassati crediti per lire 2.685.494.457 e ad oggi non risulta che siano stati realizzati altri introiti a questo titolo.

Essendo notorio che più passa tempo dalla cessazione dell'attività e più è difficile recuperare i crediti, e potendosi presumere che sono stati escussi positivamente i debitori meno riottosi, si può ragionevolmente prevedere che i crediti nei confronti degli altri debitori, a causa della loro natura, delle contestazioni sollevate, delle circostanze intrinseche ed estrinseche che ostacolano il recupero, siano realizzabili in misura minima e comunque nettamente insufficiente a consentire di raggiungere le condizioni minime richieste per l'omologazione del concordato preventivo.

Deve perciò ritenersi che, nonostante gli evidenti sforzi della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo, la previsione del commissario giudiziale, che presupponeva potessero realizzarsi lire 4.000.000.000 dai crediti vantati presso i clienti, sono state addirittura smentite dai risultati obiettivamente raggiunti che hanno portato in oltre due anni e mezzo di tentativi ad introitare solo lire 2.685.494.457.

L'attivo del concordato può quindi ottimisticamente essere valutato in lire 5.148.000.000, rispetto ad un fabbisogno che è stato correttamente stimato dal commissario giudiziale in una somma pari ad oltre il doppio, cioè in lire 10.451.400.000, che tiene già conto della postergazione di crediti per lire 872.000.000.

L'attivo concordatario, così determinato, sarebbe perciò sufficiente per soddisfare

i creditori chirografari appena nella misura del 14,02%, lontanissima da quella minima necessaria per l'omologazione.

Quanto alle possibili transazioni con i debitori nazionali ed esteri, che la società proponente ha evidenziato nell'istanza presentata dopo che la causa è stata trattenuta dal Tribunale per la decisione, non può non rilevarsi come l'espressione sia generica, priva di qualsiasi supporto e persino di cifre e che il commissario giudiziale ha chiarito di non aver mai ricevuto alcuna concreta proposta.

In ogni caso, nel calcolo dell'attivo lo stesso commissario giudiziale ha inserito fra le attività da realizzare alla voce « crediti verso clienti » l'importo di lire 1.500.000.000, nella speranza di realizzare vari crediti compresi quelli nei confronti delle società Vaco e RRT, ed alla voce « crediti diversi » l'importo di lire 591.000.000 per tutte le cause da risarcimento danni, compresa quella nei confronti dell'ex direttore generale Franco Ginepro, ma attualmente nessuna somma è stata realizzata anche a questo titolo e le ipotetiche transazioni che la s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo suppone di concludere non dovrebbero consentire risultati migliori rispetto a quelli preventivati.

Tra l'altro, il commissario giudiziale ha interpellato i legali della società Vaco e del Ginepro, i quali hanno assicurato di non aver ancora le loro proposte transattive per la definizione delle vertenze in corso.

Pertanto, mancano del tutto le condizioni minime per l'omologazione del concordato preventivo, ma è opportuno segnalare che non è neppure vero che il costo della liquidazione fallimentare sarebbe certamente maggiore rispetto a quello della liquidazione svolta nella sede concordataria.

È vero che il requisito della convenienza economica del concordato preventivo, previsto dall'art. 181, primo comma, n. 1, della legge fallimentare, deve essere riscontrato sulla base di una concreta valutazione comparativa tra le possibilità soddisfattive delle due procedure (Cass., 12 luglio 1991, n. 7790, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2925; Cass., 10 gennaio 1986, n. 68, in *Fallimento*, 1986, 508 e *Dir. fall.*, 1986, II, 196), ma nel caso di specie, mentre non risultano maggiori sopravvenienze in caso di liquidazione concordataria, e deve tenersi conto solo della postergazione di crediti per lire 872.000.000 (che, ridotti alla percentuale del 40%, portano ad una diminuzione del fabbisogno di lire 348.800.000) è evidente che nella liquidazione fallimentare l'eventuale percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari potrebbe essere invece congruamente ampliata dalle possibili azioni revocatorie e dalle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, per importi molto ingenti.

Da ultimo, non va poi dimenticato che l'ammissione al concordato preventivo postula l'integrale pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l'omologazione del concordato sia perché l'art. 160 della legge fallimentare — nel condizionare la proposta di concordato al pagamento, entro sei mesi, dei crediti chirografari, e, in caso di dilazione maggiore, alla prestazione di garanzie anche per il pagamento degli interessi — implicitamente presuppone l'immediato pagamento dei crediti privilegiati, sia perché solo l'obbligo dell'immediata soddisfazione di tali crediti giustifica l'esclusione dei creditori privilegiati dal voto per l'approvazione del concordato e la necessità per partecipare ad esso, della loro rinuncia alla prelazione (cfr. da ultimo: Cass., 26 novembre 1992, n. 12632, in *Fallimento*, 1993, 707 e *Arch. civ.*, 1993, 422).

Invece, a distanza di quasi tre anni dalla presentazione della domanda di concordato preventivo e di ancor più tempo dalla liquidazione i creditori privilegiati della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo non sono ancora stati integralmente pagati e non si ravvisano le condizioni perché siano interamente soddisfatti immediatamente dopo l'eventuale pronuncia del Tribunale.

La domanda di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni deve quindi essere rigettata e, accertato il reale stato di insolvenza della società, quale si ricava in tutta evidenza dalla situazione patrimoniale sopra rappresentata, deve essere dichiarato il fallimento della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo in liquidazione.

P.Q.M. — visti gli artt. 1, 5, 6 e 16 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara il fallimento della s.p.a. Odino Valperga Italeuropa General Cargo in liquidazione, con sede a Sesto Fiorentino, località Osmannoro, in Via Provinciale Lucchese nn. 15/17, ed eventuali altre unità locali;

nomina giudice delegato il Dott. Valentino Pezzuti e curatore il Dott. Carlo Brogioni;

ordina al fallito di depositare in cancelleria entro ventiquattro ore i bilanci e le scritture contabili; assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di venti giorni dall'affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo;

stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato il 14 maggio 1996 alle ore 10,30;

in mancanza di fondi liquidi a disposizione autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti conseguenziali. (*Omissis*).

(¹) Quanto alla prima parte della massima trattasi di principio assolutamente pacifico che discende dall'inequivocabile lettera dell'art. 181, primo e secondo comma, l. fall.

Relativamente alla seconda parte, cfr., negli stessi termini, Cass., 20 aprile 1990, n. 3305, Monici c. fall. Monici, in *Fallimento*, 1990, p. 1036; Cass., 7 agosto 1989, n. 3614, Furco c. Ottovoggio, in *Fallimento*, 1990, p. 365.

(²) Come già evidenziato nella sentenza qui commentata, la statuizione sul punto del giudice mediceo trova il conforto della giurisprudenza assolutamente prevalente; cfr., fra le altre, Cass., 9 agosto 1994, n. 7347, Bavaria assicurazioni s.p.a. c. Architettura industrializzata s.p.a., in *Fallimento*, 1995, p. 284; Cass., Sez. un., 6 settembre 1990, n. 9201, S.Pi.M. s.p.a. c. Esattoria consorziale di Occimano, in *Fallimento*, 1991, p. 348; Cass., 22 gennaio 1986, n. 403, Lanificio e canapificio nazionale s.p.a. c. Acclafèr Maprisid s.p.a., in *Fallimento*, 1986, p. 858; tra i giudici di merito si segnalano: Trib. Milano, 2 marzo 1995, Sogema s.r.l. in liquidazione c. massa dei creditori, in *Fallimento*, 1995, p. 883; Trib. Torino, 23 giugno 1988, L.P.M. s.p.a. in liquidazione c. massa dei creditori, in *Fallimento*, 1989, p. 420.

A tale severo indirizzo (in forza del rapporto organico il comportamento immeritevole degli amministratori porta comunque alla mancata omologa del concordato della società), si affianca altro secondo cui il comportamento degli amministratori è decisivo sul piano della meritevolezza solamente allorché sia fatto proprio dalla società con l'approvazione dell'assemblea ovvero se compiuto o comunque conosciuto dai soci (v. Cass., 2 aprile 1985, n. 2250, Edilconstrut s.r.l. c. Fall. Edilconstrut s.r.l., in *Fallimento*, 1985, p. 1036; Cass., 4 dicembre 1985, n. 6065, Soc. C.P.M. c. Fall. Soc. C.P.M., in *Dir. fall.*, 1986, II, p. 469; Cass., 29 ottobre 1984, n. 5528, Ge.Vi. s.n.c. c. Ila Pedretti s.p.a., in *Dir. fall.*, 1985, II, p. 58; tra le decisioni della giurisprudenza di merito cfr. App. Torino, 21 marzo 1988, Soc. Top color c. conc. prev. Soc. Top color, in questa *Rivista*, 1988, II, p. 880, Trib. Napoli, 2 febbraio 1984, Soc. immobiliare Ca-

pece c. massa dei creditori, in *Dir. fall.*, 1985, II, p. 632; in dottrina vedasi R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, p. 2320).

Sull'argomento della meritevolezza (sebbene con precipuo riferimento al requisito richiesto dall'art. 160, n. 3, l. fall. tanto in materia di amministrazione controllata che di concordato preventivo) deve infine segnalarsi una recente decisione del S.C. che, relativamente ad una procedura di amministrazione controllata, si è espresso in senso diametralmente opposto a quello sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria: « È indubbio che i soggetti attraverso i quali la società in crisi chiede fiducia ai creditori sono gli amministratori; ciò malgrado (a parte la facile eludibilità di un eventuale divieto da parte di una società di capitali che formalmente muti la persona dell'amministratore), non si può prescindere dal rilievo che la soggettività giuridica degli amministratori è, e rimane, distinta da quella della società per cui non possono estendersi ad essa elementi negativi coinvolgenti direttamente gli amministratori e non la società in quanto tale ». (Così Cass., 2 settembre 1996, n. 8005, Imba sud s.r.l. c. Raviele legnami s.r.l., in *Fallimento*, 1997, p. 488, che in tal modo si affianca alle decisioni di talune corti di merito: Trib. Palermo, 13 maggio 1980, Maniglia costruzioni s.p.a. c. Cassa di risparmio, in *Fallimento*, 1981, p. 165; Trib. Bari, 5 luglio 1982, Oggiano c. Banca popolare della Murgia, in *Fallimento*, 1983, p. 675; Trib. Chieti, 5 settembre 1986, Conc. prev. Vata s.p.a. e Cassa di risparmio c. Vata s.p.a., in *Dir. fall.*, 1986, II, p. 954; Trib. Velletri, 26 marzo 1992, Soc. Robomac c. massa dei creditori, in *Dir. fall.*, 1993, p. 227).

(³) Sulla tematica di cui alla massima, oltre i precedenti richiamati dal giudice fiorentino, cfr. Cass., 20 aprile 1990, n. 3305, cit.; Cass., 29 ottobre 1984, n. 5528, cit. In dottrina si segnala lo scritto di L. GUGLIELMUCCI, *La meritevolezza dell'imprenditore indagato*, in *Fallimento*, 1995, p. 561 ss.

(⁴) Principio del tutto pacifico; cfr., ulteriormente rispetto a quelle già richiamate dal giudice gliogiano, Cass., 13 dicembre 1989, n. 5568, Credito romagnolo s.p.a. c. Fonderie s.r.l., in *Fallimento*, 1990, p. 580; nonché, tra le decisioni di merito, Trib. Verbania, 6 febbraio 1997, Cevo s.a.s. c. massa dei creditori, in *Fallimento*, 1997, p. 749; Trib. Ravenna, 25 ottobre 1993, Inter scavi s.p.a. c. massa dei creditori, in *Fallimento*, 1994, p. 775; Trib. Milano, 19 giugno 1986, Motomagnetica Loguluso s.n.c. c. Cocchi, in *Fallimento*, 1987, p. 1062; Trib. Napoli, 2 febbraio 1984, cit.

(⁵) **Nel concordato preventivo con cessione dei beni la fase liquidatoria riguarda anche i creditori con diritto di prelazione?**

Come è noto l'art. 160, secondo comma, n. 2, l. fall. regola la fattispecie del concordato preventivo con cessione dei beni.

Tale previsione normativa è strettamente correlata con l'art. 182 l. fall. che disciplina la fase liquidatoria di detti beni.

Peraltro con la commentata sentenza il Tribunale di Firenze ritiene che tale fase non riguardi i creditori privilegiati (*rectius*: i creditori muniti di una legittima causa di prelazione) (¹).

(¹) Nello stesso senso (*rectius*: addirittura sembrerebbe anche con riguardo ai creditori chirografari) v. D. PISELLI, *Risoluzione del concordato: stato dell'arte di dottrina e giurisprudenza*, in *Fallimento*, 1997, p. 1225 ss. ed *ivi* alla p. 1226, il quale parla di « mancanza di una fase di liquidazione nel concordato con cessione » espressamente richiamando Trib. Genova, 10 gennaio 1991, Società Antisettica di Labinto & C. s.n.c. c. Conc. prev. Società antisettica di Labinto & C. s.n.c., in questa *Rivista*, 1992, II, 1516, con nota di E. FRANCARDO, *Concordato preventivo con cessione dei beni e creditori privilegiati*. Tuttavia l'inter-

Infatti, secondo il giudice fiorentino, il concordato preventivo con cessione dei beni non può essere ammesso qualora già all'atto della presentazione della relativa domanda non risulti certo che al momento dell'omologa (e, quindi, non dopo la fase liquidatoria) i creditori privilegiati saranno integralmente pagati.

Tutto ciò ove anche all'atto della domanda i beni appaiano capienti sulla base di una seria valutazione previsionale e senza peraltro che vi sia in proposta una richiesta di dilazione per il pagamento dei creditori con diritto di prelazione.

Testualmente sul punto il giudice mediceo: « L'ammissione al concordato preventivo postula l'integrale pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l'omologazione del concordato sia perché l'art. 160 l. fall. — nel condizionare la proposta di concordato al pagamento, entro sei mesi, dei crediti chirografari, e, in caso di dilazione maggiore, alla prestazione di garanzia anche per il pagamento degli interessi — implicitamente presuppone l'immediato pagamento dei crediti privilegiati sia perché solo l'obbligo dell'immediata soddisfazione di tali crediti giustifica l'esclusione dei creditori privilegiati dal voto per l'approvazione del concordato e la necessità, per partecipare ad esso, della loro rinuncia alla prelazione (cfr., da ultimo, Cass., 26 novembre 1992, n. 12632, in *Fallimento*, 1993, 707 e *Arch. civ.*, 1993, 422) ».

Anzitutto il richiamo che il Tribunale fa a tale precedente del S.C. non ci sembra pertinente.

Né ci risulta che il giudice di legittimità abbia affermato in altre decisioni quanto sostenuto nella commentata sentenza, come invece lascerebbe presupporre il « da ultimo » usato dal giudice fiorentino.

Con la richiamata pronuncia il S.C. si limita ad osservare che la *proposta* di concordato preventivo (che peraltro nel caso esaminato dalla Suprema Corte era stata formulata *ex art.* 160, secondo comma, n. 1, l. fall.) non può essere formulata con la espressa richiesta di una dilazione per il pagamento dei creditori con diritto di prelazione, non essendo applicabile, né estensivamente, né analogicamente, la previsione di cui all'art. 160, secondo comma, n. 1, l. fall. concernente la possibilità di dilazione del pagamento dei (soli) creditori chirografari.

Cioè non può essere ammessa la proposta di concordato preventivo garantito (ed ancor di più, come vedremo fra poco, la proposta di concordato con cessione dei beni) che espressamente preveda anche per i creditori privilegiati un pagamento dilazionato ^(?).

pretazione di tale decisione (probabilmente favorita dall'analoga lettura offerta dal suo primo commentatore; v. Trib. Genova, 10 gennaio 1991, cit. ed ivi p. 520) appare poco condividibile atteso che ivi il giudice, chiamato a pronunciarsi sull'omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni, si limita ad affermare che solo nella diversa ipotesi del concordato con garanzia non è prevista la fase della liquidazione: « il concordato preventivo, anche quando la proposta preveda la cessione dei beni, deve consentire il soddisfacimento dei creditori nella misura minima indicata nell'art. 160 c.p.c. n. 1 per il concordato con garanzia. In tale caso non è prevista la fase della liquidazione ... ». La fondatezza di tale conclusione si ricava inoltre dal fatto che, omologato il concordato, il Tribunale ha statuito altresì che, « trattandosi di concordato preventivo per cessione dei beni, ai sensi dell'art. 182 l. fall., deve provvedersi alla nomina di un liquidatore ... ».

^(?) Cfr., sullo stesso solco di Cass., 26 novembre 1992, n. 12632, cit., Cass., 6 settembre 1974, n. 2423, I.N.P.S. c. Costruzioni meccaniche Cecchetti s.p.a., in *Dir. fall.*, 1975, II, p. 530; Cass., 15 luglio 1976, n. 2793, Leggieri c. Soc. Philco Italiana, in *Mass. Giust. civ.*, 1976, c. 1188; Cass., 17 novembre 1992, n. 12300, Garraffo Barbaro costruzioni s.n.c. c. fall. Garraffo Barbaro costruzioni s.n.c., in *Fallimento*, 1993, p. 507.

Ma cosa abbia a che fare tale principio ⁽³⁾, con quanto affermato dal Tribunale di Firenze non è dato comprendere.

Infatti è *in re ipsa* che la proposta di concordato preventivo con cessione dei beni non possa (più che non debba) prevedere una dilazione ad una certa data del pagamento dei crediti (chirografari o privilegiati che siano). È immanente alla *cessio bonorum* che i pagamenti avverranno solamente allorché i beni ceduti saranno, dopo l'omologa del concordato, liquidati.

E tale evento, come è ovvio, è del tutto incerto nel momento in cui il debitore presenta la proposta di concordato con cessione dei beni.

Ma sulla tematica in esame il conforto più autorevole è offerto da una decisione del S.C. ⁽⁴⁾ tra le cui motivazioni può anche leggersi che solamente nell'ipotesi di concordato con garanzia la proposta deve prevedere il pagamento « in tempi in parte vincolati per legge (immediatamente dopo l'omologa per i creditori muniti di prelazione, entro sei mesi per i creditori chirografari, ovvero in tempo superiore con l'offerta di ulteriori garanzie per il pagamento degli interessi) ». Quindi deve esistere « la certezza (sia pure sul piano previsionale) del pagamento di percentuali fisse entro termini preordinati. » Invece nel concordato con cessione dei beni tali vincoli temporali non sussistono e « la certezza di adempimento, sul piano previsionale, è data dal valore del patrimonio del debitore (ed in tale senso si potrebbe parlare di patrimonio come « garanzia », con significato atecnico, secondo la terminologia della prassi recepita dal ricorrente). Peraltro, la necessità della liquidazione patrimoniale che non consente esatte previsioni di adempimento e l'ulteriore necessità del rispetto del generale principio di responsabilità, che non consente al debitore di sottrarre valori patrimoniali alla loro destinazione di soddisfazione dei creditori, ha portato, nella figura, alla previsione delle ulteriori caratteristiche essenziali dello schema consistenti: a) nella destinazione, dell'intero patrimonio, e non di parte di esso, alla soddisfazione dei creditori; b) nella determinazione di una percentuale minima di soddisfazione su un piano previsionale, e non di una percentuale fissa non coordinabile con l'esigenza del rispetto del generale principio di responsabilità; c) nella mancata fissazione di un termine di adempimento, non diversamente coordinabile con le situazioni future ed incerte inerenti alle esigenze della liquidazione patrimoniale.

Come correlazione, peraltro, con le necessarie esigenze di chi intenda dare sicurezza di adempimento del concordato con la sola consistenza del proprio patrimonio, a tutela dei creditori la legge prevede la privazione, da parte del debitore, della disponibilità del patrimonio affidandone la liquidazione a particolari organi ».

⁽³⁾ Peraltro neppure condiviso da alcune corti di merito; v. App. Venezia, 18 marzo 1958, Spinetta c. fall. Spinetta, in *Dir. fall.*, 1958, II, p. 75; Trib. Roma, 16 maggio 1959, Fall. Di Carlo s.d.f. c. massa dei creditori, in *Dir. fall.*, 1959, II, p. 498, con nota di L. PAZZAGLIA, *Concordato (fallimentare) e creditori privilegiati*; Trib. Roma, 14 marzo 1961, Monte Ripali s.p.a. c. massa dei creditori, in *Dir. fall.*, 1961, II, p. 371, con nota di I. SCETTINI, *Questioni in tema di concordato preventivo*; Trib. Parma, 25 luglio 1968, Soc. L.I.M.S. c. Soc. Salamini, in questa *Rivista*, 1968, II, p. 1083, con nota di E. ALVINO, *Regolare contabilità nel biennio e dilazione di crediti privilegiati: due questioni da risolvere in materia di concordato preventivo*; Trib. Milano, 20 gennaio 1977, Restelli c. fall. Restelli, in *Dir. fall.*, 1977, II, p. 536; App. Bologna, 16 aprile 1977, Dall'Olio c. Raddi, in questa *Rivista*, 1979, II, p. 174.

⁽⁴⁾ Cfr. Cass., 11 aprile 1989, n. 1737, Falcone c. fall. Falcone, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 1700.

Quanto sostenuto con argomenti assolutamente convincenti in tale decisione del S.C. ⁽⁵⁾ trova conferma nelle ulteriori considerazioni di cui in appresso.

Anzitutto nella lettera dell'art. 160, secondo comma, n. 2, l. fall. che non prevede che la proposta di concordato con cessione dei beni debba contenere elementi che diano la certezza assoluta che i creditori privilegiati saranno pagati immediatamente dopo l'omologa del concordato.

Cioè non è previsto da tale norma che per i creditori privilegiati (ma nemmeno per quelli chirografari) debba sussistere un termine immediatamente *post* omologa da rispettare.

Non a caso la citata disposizione parla solo di « misura » e non anche dei « termini indicati al n. 1 ».

Insomma, rispetto al concordato con cessione dei beni, vi deve essere un serio giudizio probabilistico, ma esclusivamente questo, che faccia ritenere fondato, seriamente fondato, che tutti i creditori (pur se in diversa misura) possano essere soddisfatti nell'ordinaria e necessaria fase *post* omologa di liquidazione dei beni e senza alcun preventivo termine ultimo.

Ma « fondatamente ritenere » è un mero giudizio probabilistico che non equivale a certezza di ricavare un determinato prezzo ed entro un certo termine. L'unica volta che la normativa in materia imporrà tali certezze — che solo il versamento del denaro permette di conseguire — si avrà per le spese di procedura rispetto alle quali la semplice valutazione positiva del valore dei beni ceduti — da liquidare, come visto, senza l'imposizione di un preventivo termine ultimo — non viene ritenuta sufficiente: infatti la norma (v. art. 163, n. 4, l. fall.) parla espressamente di « somma » da versarsi entro un determinato termine ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Condivide l'assunto che il concordato preventivo con cessione dei beni non può subire l'imposizione di un termine per l'adempimento da parte del Tribunale in sede di omologa, App. Bologna, 31 luglio 1989, Adriabox s.p.a. c. Bonini, in questa *Rivista*, 1980, II, p. 782, con nota critica di S. PACHI PASUCCI, *Il termine per l'adempimento nel concordato preventivo*. Invece nello stesso senso del giudice bolognese si esprime G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Milano, 1979, p. 204, n. 74, il quale afferma: « La possibilità di monetizzare il patrimonio ceduto, le conclusioni di contestazioni insorte, l'esaurirsi di rapporti fiscali, la riscossione di crediti, la difficoltà di realizzo di determinati cespiti, ecc., costituiscono tutte attività tipiche di ogni liquidazione al cui compimento, se è certamente ricollegabile la diligenza del liquidatore, contribuiscono anche, e spesso in maniera determinante, ulteriori fattori imprevedibili ed indipendenti dalla volontà dell'organo preposto a tale compito (...); ci sembra quindi che se il protrarsi della liquidazione giudiziale dipende dalla esclusiva condotta del liquidatore sussista già nella legge il rimedio cui ricorrere per porre fine all'inconveniente (revoca del liquidatore giudiziale, salvo l'azione di danni) e se invece la durata della liquidazione dipende da fattori estranei all'espletamento dell'incarico, è altrettanto indubbio che la preventiva fissazione di un termine entro il quale si stabilisce che debba esaurirsi la liquidazione appare del tutto inutile perché non potrà costituire rimedio per esaurire la liquidazione in un tempo breve ».

⁽⁶⁾ Circa la natura di tale termine, la giurisprudenza prevalente ritiene sia perentorio e che decorra dalla comunicazione *ex art.* 163 c.p.c. del relativo decreto (cfr. Cass., 10 luglio 1993, n. 7598, Soc. Valco c. fall. Soc. Valco, in *Fallimento*, 1993, p. 1250; Cass., 12 marzo 1973, n. 688, Soc. M.I.P. c. Soc. Nuova M.I.P., in *Dir. fall.*, 1973, I, p. 395; tra le statuizioni di merito si vedano, tra le altre, Trib. Roma, 1 ottobre 1991, Officine Meccaniche Pontine c. fall. Officine Meccaniche Pontine, in *Fallimento*, 1992, p. 432). È degna peraltro di menzione una tesi intermedia secondo cui il termine è sì perentorio, ma caratterizzato da una peculiarità: se la relativa sanzione (la dichiarazione di fallimento) non interviene prima che il deposito, pur se tardivo, sia comunque effettuato, tale sanzione non può più essere comminata (cfr. Trib. Genova, 3 febbraio 1987, Carriers s.p.a. c. massa dei creditori, in *Fallimento*, 1987, p. 1183; Trib. Treviso, 27 marzo 1986, Pradal c. massa creditori, in *Fallimento*, 1987,

Ciò rappresenta un'ulteriore considerazione per far ritenere a *contrariis* che, invece, il giudizio probabilistico è sufficiente, non solo per il pagamento dei creditori chirografari, ma anche per quelli con diritto di prelazione.

E non a caso il richiamato precedente del S.C. parla — ed addirittura anche per il concordato garantito come diremo meglio *infra* — di « certezza sia pure sul piano previsionale ».

Ma vi è di più nella normativa fallimentare a conforto dell'autorevole insegnamento del giudice di legittimità.

Anzitutto nell'art. 177, secondo e terzo comma, l. fall.

Come è noto dette disposizioni prevedono che anche i creditori muniti di una causa di prelazione possano votare purché rinuncino alla prelazione ma con salvezza di riacquistarla nel caso in cui il concordato non venga omologato ovvero, una volta omologato, venga poi annullato.

Quale potrebbe essere la *ratio* di una normativa di tal genere se si dovesse condividere l'opinione del Tribunale di Firenze secondo cui i creditori privilegiati devono avere la certezza, addirittura *ante* ammissione concordato, di essere integralmente pagati subito dopo l'omologa e senza quindi che rispetto a questi creditori possa sussistere una fase liquidatoria, dovendo pertanto sussistere già tra i « beni ceduti » le somme sufficienti perché siano immediatamente pagati?

Nessuna, poiché i creditori con diritto di prelazione non avrebbero certo alcuna ragione per votare; cioè non avrebbero a tal fine alcun interesse giuridicamente rilevante (quello della meritevolezza è un aspetto che rileva solamente su un piano pubblicistico ed è quindi demandato alla valutazione d'ufficio del giudice).

Allora è evidente che la norma in questione intende consentire anche al creditore con diritto di prelazione di poter esprimere la propria valutazione di carattere patrimoniale sulla proposta di concordato: tale procedura concorsuale minore permetterà effettivamente l'integrale pagamento? Valutazione, non solo rispetto al concordato con cessione dei beni, ma — come *supra* accennavamo — anche con riguardo al concordato garantito.

Cioè anche in tale ipotesi vi sarà da effettuare una valutazione di carattere patrimoniale, non richiedendosi che al momento della proposta vi sia la certezza assoluta di pagamento.

Difatti la legge si limita ad affermare che « il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare ... ».

Questo significa che il creditore con diritto di prelazione potrebbe, ad esempio, ritenere garanzie non « serie » la fidejussione di una banca di minor importanza e/o un bene immobile di un terzo e pertanto si determini a votare reputando con il suo voto negativo di poter incidere in modo decisivo sulle maggioranze (ed essendo quindi certo di non perdere la causa di privilegio nel successivo fallimento).

Evidentemente tutto ciò vale a maggior ragione nel caso di concordato con cessione dei beni in cui il giudizio di verosimiglianza, ontologicamente *quo ante*, sarà ef-

p. 330; Trib. Catania, 9 gennaio 1984, Barbaglio c. massa dei creditori, in *Dir. fall.*, 1984, II, p. 338 e in questa *Rivista*, 1984, II, p. 797; in dottrina v. P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1976, p. 720; A. BONSIGNORI, *Del Concordato*, in *Commentario Scialoia-Branca*, Bologna-Roma, 1977, *sub* art. 163 l. fall., p. 152 ss.). Va infine segnalato che il decreto *ex* art. 163, n. 4, l. fall. non è ricorribile per Cassazione *ex* art. 111 Cost. essendo privo dei requisiti della decisorietà e definitività (v. sull'argomento la recente statuizione di Cass., 4 dicembre 1996, n. 10821, Poggio sul lago s.r.l. c. Amiconi (P.M. presso il Tribunale di Roma), in *Dir. fall.*, 1997, II, p. 230, la quale in un *obiter dictum* tra l'altro afferma che il termine di deposito, prima della scadenza, può essere prorogato dallo stesso Tribunale).

fettuato dal creditore privilegiato con più rigore allo scopo di valutare se fondatamente tale procedura possa portare al soddisfacimento integrale del proprio credito.

Ecco quindi l'interesse del creditore con diritto di prelazione (certo con il suo voto di impedire il conseguimento della richiesta maggioranza favorevole dei 2/3 di cui all'art. 178, quarto comma, l. fall.) a partecipare alla votazione per non consentire appunto che i creditori chirografari possano dar via libera ad un concordato ritenuto meno conveniente di un fallimento in cui le ipotizzate azioni revocatorie potrebbero portare quel *quid* in più proprio a vantaggio dei primi creditori ad essere pagati.

Oppure la scelta di votare negativamente di un istituto di credito fondiario per non permettere che la procedura di concordato preventivo blocchi, a differenza del fallimento⁽⁷⁾, un'esecuzione immobiliare individuale considerata più vantaggiosa dal creditore fondiario⁽⁸⁾.

Quindi, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale di Firenze, è proprio l'esistenza dell'art. 177 l. fall. che spiega ancor di più, diremmo quasi in modo decisivo, che non deve sussistere *ante* omologa (ed a maggior ragione *ante* ammissione, pena tra l'altro l'impossibilità di conoscere *ex art. 177* proprio il pensiero delle parti più interessate!) la certezza che tutti i creditori privilegiati saranno pagati immediatamente dopo l'omologa stessa.

È sufficiente invece una fondata, seria valutazione che ciò possa accadere dopo la fase di liquidazione dei beni ceduti a creditori.

Valutazione che il Tribunale effettuerà due volte.

A) Una prima volta all'atto dell'ammissione che, rappresentando sul punto una fase meramente deliberativa, tale deve restare e certamente pro debitore se il debitore ha assolto le altre condizioni previste dall'art. 160, primo comma, l. fall.

E ciò perché,

— solo così anche tutti i creditori potranno esprimere la propria opinione al riguardo (*ex art. 177 l. fall.*);

— solo così il debitore e gli organi della procedura potranno meglio approfondire vantaggi e svantaggi del concordato rispetto al fallimento, senza peraltro che i creditori subiscano alcun danno perché tutto resterà cristallizzato alla data di presentazione della domanda di concordato (interessi — salvo le eccezioni vevoli comunque per ambedue le procedure — prescrizioni e decadenze, eventuali esecuzioni degli istituti di credito fondiario) ovvero alla data del decreto di ammissione *ex art. 163 l. fall.* (azioni revocatorie fallimentari)⁽⁹⁾.

(7) Sull'argomento cfr., da ultimo, Cass., 3 giugno 1996, n. 5081, Soc. Europa Park Hotel c. B.N.L. Credito Fondiario s.p.a., in *Fallimento*, 1997, p. 49 e negli stessi termini Cass., 7 novembre 1991, n. 11879, Messineo c. Istituto di Credito Fondiario della Toscana, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 1279.

(8) Sulle ulteriori ragioni evidenziate dalla prassi giurisprudenziale perché un creditore con diritto di prelazione possa decidere di votare, si vedano le interessanti osservazioni di M. MACCHIA, *Alternativa tra fallimento e concordato preventivo: costi, benefici e rischi*, in *Fallimento*, 1996, p. 866 ss., ivi alla p. 867.

(9) In caso di consecuzione tra procedure è oramai del tutto pacifico che decorra da tale data il computo a ritroso del periodo sospetto concernente le azioni revocatorie fallimentari (cfr. fra le tante, Cass., 21 febbraio 1997, n. 1612, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia c. fall. Fabbrica Imballaggi s.p.a. e Cass., 18 febbraio 1997, n. 1493, Banca Provinciale Lombarda s.p.a. c. fall. Fratelli Gnali, ambedue in *Fallimento*, 1997, p. 1001; Cass., 23 gennaio 1997, n. 699, Arcovito c. Fall. Codelfa s.p.a., in *Fallimento*, 1997, p. 825; Cass., 2 settembre 1996, n. 7994, Curatela fall. Edil Randazzo s.a.s. c. Falci, in *Fallimento*, 1997, p. 74; Cass., 2 giugno 1988, n. 3741, Interinvest s.p.a. c. fall. Edilrandazzo s.a.s., in *Fallimento*, 1988, p. 972). Decorre invece dalla data di dichiarazione del fallimento il relativo

Né potrà obiettarsi che l'ammissione comporterà comunque il maggior onere delle spese di giustizia, perché non si può per tale marginale aspetto (ed a maggior ragione ove i compensi del commissario, per legge nei massimi così lauti, fossero liquidati, specialmente in caso di mancata omologa, ai minimi) ⁽¹⁰⁾ rischiare di stravolgere il sistema legislativo.

B) Una seconda volta (in cui il Tribunale esaminerà nuovamente sul piano economico la proposta di concordato) si verificherà all'atto dell'omologa e cioè quando il giudice potrà fruire di ogni maggiore elemento di valutazione acquisito *post* ammissione (e quindi non più in via delibativa ma a *cognizione piena*), compreso quello offerto dai (ed ai) creditori *ex art. 177 l. fall.*

Art. 177 che peraltro nelle previsioni di cui al terzo comma non viene, e significativamente, richiamato dall'art. 189 l. fall. in materia di amministrazione controllata. Infatti, in tale ipotesi, visto il modestissimo sacrificio richiesto ai creditori con diritto di prelazione (nel concordato con cessione dei beni o con garanzia va stabilito se i beni o le garanzie offerte siano in grado di far conseguire il pagamento al 100%, mentre nel caso di amministrazione controllata c'è solo da sopportare una moratoria di massimo due anni), agli stessi non è permesso votare (v. art. 189, primo e terzo comma, l. fall.).

termine prescrizione (v., *ex multis*, Cass., 2 settembre 1996, n. 7994, cit.; Cass., 12 maggio 1994, n. 4639, Fall. Edil Randazzo s.a.s. c. Airò Farulla, in *Fallimento*, 1995, p. 23, con nota di M. NALDINI; Cass., 6 novembre 1993, n. 11013, S.L.C. s.r.l. c. fall. I.C.O. s.p.a. in *Fallimento*, 1994, p. 367. *Contra* si segnala la isolata Cass., 3 luglio 1987, n. 5821, Fall. Faema s.p.a. c. Banca Popolare di Bergamo, in *Fallimento*, 1987, p. 1164).

⁽¹⁰⁾ Anzi anche al di sotto dei minimi « qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni ... perché non venga completata la procedura ». (Così Cass., 16 marzo 1997, n. 2443, Battino c. Soc. Soleia, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, p. 422).

Certamente senza disporre il raddoppio di tale compenso previsto dall'art. 5, d.m. 28 luglio 1992, n. 570 da disapplicarsi *ex art.* 4 e 5, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E « nella parte in cui prevede a favore del commissario giudiziale il raddoppio del compenso rispetto a quello fissato per il curatore, distinguendo la fase anteriore alla omologazione da quella successiva, dal momento che la disposizione regolamentare confligge con il principio generale di eguaglianza ». (Così Cass., Sez. un., 26 maggio 1997, n. 4670, Lelli c. C.F. s.p.a. in conc. prev., in *Foro it.*, 1997, I, c. 2081). Le Sezioni unite hanno così messo fine alla *querelle* sviluppatasi immediatamente dopo la pubblicazione di detto decreto e che aveva visto la pronta rimessione degli atti alla Corte costituzionale (a cura di Trib. Vicenza, 22 marzo 1993 (ord.), Parise c. Inteltrade s.a.s. in conc. prev., in *Fallimento*, 1993, p. 1057, con nota di M. FABIANI, *Liquidazione dei compensi: le perplessità dei giudici di merito sul d.m. n. 570/92*) la quale se ne è spogliata osservando, come in altri casi analoghi, che, trattandosi di disciplina priva di « forza di legge, non è suscettibile di essere oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità ... mentre l'assunta violazione del parametro costituzionale evocato può essere sempre accertata incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare ». (Così Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 484 (ord.) Parise c. Inteltrade s.a.s. in conc. prev., in *Fallimento*, 1994, n. 242). A tale invito del giudice delle leggi avevano subito aderito, disapplicando quindi l'art. 5 del decreto ministeriale in esame: Trib. Vercelli, 21 aprile 1994 (decr.), Baratti c. Trafilerie Boccione s.r.l. in conc. prev.; Trib. Piacenza, 2 maggio 1994 (decr.), Lelli c. Saguransa International s.p.a. in conc. prev. e Trib. Velletri, 18 giugno 1994 (decr.), Gioia c. Rolling s.p.a. in conc. prev.; tutte in *Fallimento*, 1994, p. 1082, con nota di S. MARCHETTI; v. l'ultima decisione anche in *Dir. fall.*, 1995, II, 483, con nota di D. DI GRAVIO, *Contestato il decreto sui compensi dei commissari nel concordato preventivo*.

Successivamente Cass., 27 novembre 1996, n. 10552 (Cavezzale c. fall. Cantone Ima s.p.a., in *Fallimento*, 1997, p. 306) aveva invece optato per l'applicabilità di detto art. 5.

Dopo la decisione delle Sezioni unite e conformemente alle stesse, si è pronunciata Cass., 1 agosto 1997, n. 7147, Gioia c. Rolling s.p.a. in conc. prev., in *Mass. Giur. it.*, 1997, c. 690. In dottrina, nello stesso senso, F. ABATE, *Organi*, in AA.VV., *Diritto fallimentare*, Milano, 1996, p. 446.

Salvo che non rinuncino (per il principio generale che ciascuna parte può rinunciare ad un proprio diritto disponibile) alla prelazione, che però, vista l'eccezionalità delle previsioni di cui agli artt. 127, secondo comma e 177, terzo comma, l. fall., non sarà più riacquistabile.

Alla luce di quanto fin qui argomentato *sub art.* 177 l. fall. riteniamo risulti ancor più evidente che la tesi sostenuta dal giudice fiorentino non possa condividersi e pertanto al quesito iniziale debba darsi risposta positiva.

Quindi nel concordato di cui all'art. 160, secondo comma, n. 2, l. fall. non è necessario che sussista all'atto dell'ammissione, e tantomeno a quello dell'omologa, la certezza che i creditori muniti di prelazione siano integralmente pagati ⁽¹⁾ subito dopo la sentenza *ex art.* 181 l. fall.

Anche tali creditori, infatti, dovranno attendere l'esito delle — per usare le stesse parole del giudice di legittimità — « situazioni future ed incerte inerenti alle esigenze della liquidazione patrimoniale ».

D'altra parte non a caso esiste l'art. 186, secondo comma, l. fall. che prevede la risoluzione del concordato nel caso in cui i creditori privilegiati non siano tutti integralmente soddisfatti o appaia ragionevolmente certo tale risultato ⁽²⁾, una volta, però, ini-

⁽¹⁾ La prevalente giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito, ritiene che tale pagamento, sia in caso di concordato preventivo con garanzia che con cessione dei beni (e a differenza di quanto accade nell'ipotesi di fallimento), debba essere comunque soddisfacitivo al 100%, a prescindere, quindi, se il bene, rispetto al quale la prelazione deve esplicarsi, sia o meno capiente o addirittura esistente. Cfr., quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass., 6 settembre 1974 n. 2423, cit.; Cass., 13 dicembre 1969, n. 3936, Immobiliare Sottocorno s.p.a. c. conc. prev. Immobiliare Sottocorno s.p.a. e a., in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 393 e in *Mon. trib.*, 1970, p. 939; v., tra i giudici di merito, Trib. Roma, 26 ottobre 1991, Giugni Enrico c. fall.to Giugni Enrico, in *Fallimento*, 1992, p. 432; Trib. Genova, 10 gennaio 1991, cit.; Trib. Monza, 21 aprile 1978, Rosier s.p.a. c. Imi, Consonni Rosella e altri, in questa *Rivista*, 1980, II, p. 143; Trib. Milano, 30 giugno 1977, Faema s.p.a. c. fall.to Faema s.p.a., in *Fallimento*, 1979, p. 202. In dottrina si segnalano gli scritti di M. CASANOVA, *Risoluzione di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, p. 106; G. FORTE, *Sulla risoluzione del concordato preventivo*, in *Mon. trib.*, 1964, p. 193; E. FRASCAROLI-SANTI, *La convenienza del concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 1989, p. 168; M. MACCHIA, *Alternativa tra fallimento e concordato preventivo: costi, benefici e rischi*, cit., p. 872.

Contra S. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Roma, 1964, p. 383; P. PAJARDI, *Sorte delle prelazioni non generali nel concordato preventivo e fallimento*, in *Mon. trib.*, 1970, p. 940; G. DE FERRA, *Risoluzione del concordato preventivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, II, p. 514; G. TERRANOVA, *Il soddisfacimento dei crediti ipotecari nella proposta di concordato preventivo*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 221; C. BALBI, *I creditori con diritto di prelazione nel concordato preventivo con cessione dei beni*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, p. 431.

Si schierano su una posizione intermedia (si all'integrale pagamento comunque dei creditori muniti di privilegio generale, no a quello comunque dei creditori con privilegio speciale) F. FERRARA jr., *Concordato fallimentare*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 481; B. INZITARI, *Il soddisfacimento dei creditori muniti di prelazione e risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni*, in questa *Rivista*, 1990, I, p. 391; E. FRANCARDO, *Concordato preventivo con cessione dei beni e creditori privilegiati*, in nota a Trib. Genova, 10 gennaio 1991, cit.

⁽²⁾ Cfr. sull'argomento Cass., 3 novembre 1981, n. 5790, Faema s.p.a. c. Fall. Faema s.p.a., in *Foro it.*, 1983, I, c. 1092; Cass., 25 marzo 1976, n. 1073, Piccinelli c. fall. Ceramiche Piccinelli s.p.a., in *Giur. it.*, 1976, I, c. 1266; tra i giudici di merito si segnalano, tra le altre, Trib. Piacenza, 27 luglio 1987, I.M.I. c. Auricchio, in *Fallimento*, 1988, p. 466; Trib. Milano, 26 settembre 1985, Soc. Commissionaria Europea c. fall. Soc. Commissionaria Europea, in *Fallimento*, 1986, p. 778; Trib. Bologna, 29 novembre 1983, Odorici (ditta individuale O.P.B.) c. massa dei creditori, in *Fallimento*, 1984, p. 786; App. Bologna, 3 ottobre

ziata e diligentemente sperimentata in concreto, la fase di liquidazione⁽¹³⁾. Quindi con una tutela *ex post* che ci conforta ulteriormente nel ritenere che *ante* ammissione non deve sussistere alcuna certezza di pagamento integrale, ed immediatamente *post* omologa, dei creditori privilegiati.

Opinare diversamente — e per concludere — equivarrebbe ad eliminare, almeno di fatto, la figura del concordato preventivo con cessione dei beni, privando così di una tutela sancita per legge il debitore insolvente meritevole di accedersi (oltre che rischiare di danneggiare quei creditori che ritenessero più vantaggiosa tale procedura rispetto al fallimento).

Ci auguriamo, però, che le considerazioni sopra svolte mettano al riparo da tale paventato rischio⁽¹⁴⁾.

ANTONIO PEZZANO

1980, *Slakterinforbundet-scen c. Salumificio Montorsi s.p.a.*, in *Dir. fall.*, 1980, II, p. 594. *Contra* Trib. Parma, 21 aprile 1972, *Impresa Medioli s.p.a. c. Bacchini*, in *Dir. fall.*, 1972, II, p. 669; App. Milano, 12 febbraio 1968, I.M.I., ric., in *Dir. fall.*, 1968, II, p. 293. In dottrina v. F. AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 1961, p. 1576; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, cit., p. 2360).

⁽¹³⁾ Spesso — soprattutto in passato — dalla durata effettivamente abnorme, facendo così registrare più « concordati preventivi mantenuti in vita per anni, in attesa degli eventi, prima di dichiarare un fallimento privo normalmente, a quel punto, di qualsiasi prospettiva per i creditori » (sull'argomento così P.G. JAEGER, *Crisi delle imprese e poteri del giudice*, in questa *Rivista*, 1978, I, p. 869 ss., ivi alla p. 873).


⁽¹⁴⁾ Ed un primo conforto ci giunge proprio dallo stesso Tribunale di Firenze (pur se con altro estensore) che con un recentissimo decreto *ex art. 163 l. fall.* (28 gennaio 1998, Ammissione conc. prev. Società Dunhill Industries Italy s.p.a. in liquidazione, inedito, depositato nelle more della stesura definitiva del presente commento) sembra aver fatto propria la tesi qui sostenuta allorché afferma, relativamente ad un concordato preventivo con cessione dei beni, che « la presente fase è di ammissibilità e tale deve rimanere essendo al giudizio di omologa demandata la cognizione piena potendosi ivi usufruire anche delle espressioni di voto dei maggiori interessati e cioè dei creditori e tenuto comunque conto delle « situazioni future ed incerte inerenti » la necessaria fase ultima del concordato quale è quella di liquidazione (v. in parte motiva S.C., 11 aprile 1989, n. 1737 in *Giur. it.*, 1989, c. 1700 ed ivi c. 1707) ».




TRIBUNALE CIVILE E PENALE

DI PISA

SEZIONE CONCURSUALE




RELAZIONE GIURATA EX ART. 160, COMMA 2 L.F.



INDICE

1. PREMESSA
2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
3. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA'
 - 3.1 Cenni storici
 - 3.2 Profilo giuridico
4. ANALISI DELLE QUESTIONI OGGETTO DELL'INCARICO RICEVUTO
 - 4.1 Incapienza del bene immobile ipotecato
 - 4.2 Derubricazione Creditori Privilegiati per IVA di rivalsa ex art. 2758 c.2 cc
 - 4.3 Moratoria ultrannuale ex art. 186 bis c. 2 L.F.
5. ATTESTAZIONE



➤ **PREMESSA**

Il sottoscritto

PREMESSO

- Che la società
ha presentato unitariamente
domanda per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo presso il Tribunale di Pisa;
- Che il sottoscritto ha ricevuto incarico di redigere la relazione giurata ai sensi dell'art. 160 secondo comma L.F.,

DICHLARA

- Di possedere i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 16 Marzo 1942, n 267;
- Di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 28, comma 3, L.F.;
- Di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito dell'incarico
- Di aver preso visione della domanda di concordato e del piano redatto dalla società

Tutto ciò premesso espone quanto segue.



**1. SINTESI DELLE TRE QUESTIONI OGGETTO DELLA PRESENTE
RELAZIONE**

1.1 INCAPENZA DEL BENE IMMOBILE IPOTECATO

Nella proposta di concordato preventivo in oggetto è stato previsto il soddisfacimento parziale del credito vantato dal creditore ipotecario a causa dell'assunta incapienza dei beni su cui



sussiste la prelazione, e la previsione della equiparazione ai creditori chirografari per la parte del credito non capiente sulla garanzia.

1.2 DERUBRICAZIONE CREDITORI PRIVILEGIATI PER IVA DI RIVALSA EX ART. 2758
COMMA 2 CC

Nella proposta di concordato preventivo è stato, inoltre prevista la derubricazione in chirografo del credito Iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c. dei fornitori e dei prestatori di servizi per mancanza dei relativi beni e servizi all'interno del patrimonio aziendale

1.3 MORATORIA ULTRANNUALE EX ART.186 BIS COMMA 2 L.F.

Infine nella proposta di concordato preventivo è stata attribuita a tutti i creditori privilegiati una maggiorazione su interessi e, limitatamente ai dipendenti, anche sulla rivalutazione del TFR, allo scopo di remunerare la moratoria ultrannuale di cui all'art. 186 bis co. 2 lett. a L.F. assumendo in ogni caso che trattasi di moratoria conseguente ai tempi tecnici di monetizzazione dei beni e che comunque la liquidazione fallimentare non sarebbe in alcun caso migliorativa rispetto alla proposta concordataria relativamente a detti creditori, né sul piano della soddisfazione economica né sull'aspetto temporale.


2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

La presente relazione si è basata sulla documentazione messa a disposizione dalla società

In particolare la documentazione utilizzata è la seguente:

- ✓ Perizia (allegata alla Relazione di Asseverazione art 161 LF)
- ✓ Bozza di proposta di concordato preventivo e relativo piano

Riguardo ai dati fornitici ci siamo limitati ad effettuare una analisi di razionalità e coerenza di massima.



3. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA'

3.1 CENNI STORICI

La società

Attualmente il Capitale Sociale è pari ad € 58.500,00 e risulta interamente versato.

La compagine sociale risulta così composta:

La società iscritta al registro delle imprese di Pisa il 27/09/1985 ha subito nel corso del tempo sostanziali e significativi cambiamenti.:

- In data 27/09/1994 con atto pubblico del notaio la società veniva trasformata da "società in accomandita semplice" a "società a responsabilità limitata" cambiando denominazione da
- In data 16/09/1996 con atto pubblico del notaio la società ha cambiato denominazione da
- In data 30/06/2014 con atto pubblico del notaio la società ha cambiato denominazione da



- In data 12/01/2016 con atto pubblico del notaio la società ha cambiato denominazione da ed attraverso deliberazione dell'assemblea è stata posta in liquidazione, nominando liquidatore il sig.
- In data 25/01/2016 viene stipulato presso il notaio contratto di affitto di azienda tra la società

3.2 PROFILO GIURIDICO

Oggetto Sociale: A) L'attività diretta alla produzione e alla commercializzazione di specchiere, consolle, decorazioni, mobili, complementi di arredo, manufatti grezzi, parti di mobili, nonché la progettazione e l'esecuzione di allestimenti per negozi e decorazione di interni e loro commercializzazione;

B) L'acquisto, la gestione e la vendita di mobili. La società potrà inoltre compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria o semplicemente opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere, sotto qualsiasi forma, interessenze e partecipazione in altre società, consorzi ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

4. ANALISI SPECIFICA DELLE TRE QUESTIONI OGGETTO DEL PRESENTE INCARICO

4.1 INCAPENZA DEL BENE IMMOBILE IPOTECATO



Il secondo comma dell'art. 160 L.F., introdotto dal D.L.gs 167/2007 consente il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati in caso di incapienza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione: *“La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”.*

La presente relazione giurata ha ad oggetto *in primis* un bene immobile aziendale caduto nel concordato che prevede un soddisfacimento parziale del valore nominale del credito vantato dal creditore ipotecario, con ciò intendendo in particolare il bene immobile sopra menzionato gravato da ipoteca volontaria concessa a garanzia di un mutuo fondiario a favore della Banca Popolare di Lajatico

La domanda di Concordato presentata dalla società _____, si caratterizza per essere di tipo “in continuità oggettiva”, ovvero in continuità aziendale ex art 186 Bis L.F. attraverso l'affitto di azienda.

La funzione e la finalità della presente relazione è, pertanto, quella di stabilire indirettamente la misura minima della percentuale di soddisfazione del creditore ipotecario offerta con il concordato, al di sotto della quale la proposta non può essere ammessa.

Infatti la proposta di concordato deve offrire al creditore ipotecario falcidiato un riparto superiore a quello che riceverebbe in sede fallimentare.

Pertanto, il sottoscritto perito ha ricevuto incarico di determinare il valore dell'immobile, ricavabile secondo la perizia dell' _____, confrontandolo con la liquidazione fallimentare del bene immobile gravato da ipoteca ed oggetto di garanzia in favore del creditore ipotecario.



4.1.a DESCRIZIONE DEL BENE IPOTECATO

L'unità immobiliare si trova in
costituita da un fabbricato di due piani destinato ad attività artigianale. L'edificio è isolato nel lotto,
libero da 4 lati, con ingresso principale su

L'attuale conformazione è stata determinata da un intervento edilizio degli anni 1994-1997 con il quale
il fabbricato è stato ricostruito dopo un incendio che ha interessato il capannone preesistente.

Nell'edificio è ubicata un'attività produttiva in essere, che produce arredamento per la casa con mercato
prevalente localizzato all'estero.

Al piano terra sono ubicati gli uffici, la mostra, le zone produttive e i magazzini.

Al piano primo, lungo i lati su _____ sono ubicati magazzini di materiale di
consumo, vista la ridotta altezza dei locali che non consente utilizzi diversi.

Il piano primo è raggiungibile da una rampa carrabile che immette in un'ampia terrazza carrabile.

L'edificio è realizzato con struttura prefabbricata corrente in cemento armato e con pareti esterne di
pannelli prefabbricati.

Il piano terra del fabbricato è in buono stato di manutenzione, mentre al piano primo la terrazza
carrabile evidenzia problemi di tenuta all'acqua e di sgretolamento del pavimento, con conseguente
formazione di pozze d'acqua difficilmente smaltibili.

4.1.b DESCRIZIONE DELLE MODALITA' SEGUITE PER LA STIMA

Per la stima del bene è stato considerato il valore effettivamente realizzabile nel libero mercato dalla
cessione dello stesso, derivante da una liquidazione fallimentare e gravato da ipoteca.

In considerazione di quanto sopra, dopo aver tenuto conto delle caratteristiche del bene, della sua
collocazione, della sua superficie, del grado di finitura dei servizi, delle caratteristiche della zona di



ubicazione, così come di tutto quanto utile allo scopo, è stato ritenuto di attribuire al bene un valore di mercato prendendo in considerazione la perizia giurata dell'


	BEST CASE
Iniziativa	Valori Perizia
IMMOBILE	700.000

La perizia effettuata dall' _____ ha valorizzato l'asset sulla base di un criterio di valutazione che esprimesse il presumibile valore di realizzo dello stesso ad oggi, considerate le attuali condizioni di mercato di domanda/offerta di analoghi beni: in particolare già la perizia è stata predisposta con lo specifico obbiettivo di determinare un presumibile valore di mercato, che riflettesse l'effettivo valore realizzabile in sede di cessione del singolo bene, scontando già in tale valutazione le attuali difficoltà, economiche e finanziarie, che sta attraversando il mercato. L'immobile è stato quindi stimato al suo presumibile valore "di liquidazione in bonis", ovvero presumibile valore di mercato, e non al valore di funzionamento.

4.1.c PARTICOLARI CONDIZIONI DELLA VENDITA

Considerando il verificarsi dello scenario predetto dalla perizia dell' _____ partendo dal valore attribuito al bene, dovrà essere detratta la rispettiva quota di spese di giustizia e la quota di spesa di funzionamento specifica, arrivando così ad un valore netto, come da tabella seguente:

Iniziativa	Perizia	Quota spese di giustizia	Quota spese di funzionamento specifiche	Valore netto
IMMOBILE	700.000	(39.355)	(65.636)	595.009



- Quota spese di giustizia: le stesse sono state determinate considerando l'incidenza delle spese di giustizia relative alla vendita dell'immobile in oggetto, sulle spese di giustizia relative all'intero attivo realizzabile. Tali spese sono state quantificate per un valore percentuale di circa il 30%:
- Spese di funzionamento specifiche: tali spese si riferiscono alle imposte IMU e TARI calcolate per le annualità che intercorrono (2017,2018,2019,2020) con la prevista e futura vendita (tabella allegata).

Imposta	Quota spese di funzionamento specifiche
IMU (2017,2018,2019,2020)	54.436
TARI (2017,2018,2019,2020)	11.200
TOTALE	65.636

Si precisa che in caso di procedura fallimentare, il valore presumibilmente realizzabile dalla vendita (perizia dell'immobile sopraindicato sul quale sussistono le cause di prelazione, al netto delle spese di carattere specifico e pari ad € 595.009,00, si svilirà ulteriormente stante l'oramai consolidata prassi del mercato liquidatorio delle aste fallimentari di lasciar andar deserte le prime aste per ottenere ribassi alla fine pari ad almeno il 30% del valore di partenza anche rispetto a quello stimato in sede concordataria.




Con la conseguenza che l'attivo da distribuire ai creditori sociali, in caso di fallimento, scenderebbe ragionevolmente da euro 595.009,00 ad euro 490.000,00 (700.000 * 0,7), specificando che nel secondo caso non è stato neanche tenuto conto delle spese specifiche. Come si evince infatti dalla tabella sottostante, l'eventuale vendita a valori della perizia, al netto delle del valore del debito privilegiato complessivo, genererà un valore negativo per Euro 524.288.

Iniziativa	Banca Laiatico I e II	Interessi legali	Valore debito privilegiato complessivo	Valori Perizia netti	Valori derubricati a chirografo
IMMOBILE VIA	1.110.414	8.883	1.119.297	595.009	524.288

Iniziativa	Banca Laiatico I e II	Interessi legali	Valore debito privilegiato complessivo	Valori Fallimentari - 30%	Valori Fallimentari Netti (- spese specifiche)	Valori derubricati a chirografo
IMMOBILE VIA	1.110.414	8.883	1.119.297	490.000	424.364	694.933

4.1.d DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA

Il valore di mercato effettivamente ricavabile a prezzi di realizzo con la liquidazione coattiva fallimentare del bene immobile gravato di ipoteca, deve essere riferito *al momento del presumibile*



realizzo in cui il bene verrà realizzato secondo quanto previsto nella domanda di concordato preventivo.

L'analisi delle attuali condizioni di mercato e l'aspettativa del perdurare delle stesse anche per il prossimo futuro, permettono di affermare che le attuali quotazioni al mq si manterranno stabili anche per il prossimo futuro. Si può pertanto ragionevolmente affermare che il valore di mercato presumibilmente ricavabile a prezzi di realizzo con la liquidazione fallimentare del bene immobile ipotecato individuato al punto precedente è ritenuto espressivo del suo stesso valore al momento previsto per la cessione. Nel caso in esame la proposta di concordato preventivo prevede una tempistica di vendita entro il 30 giugno 2020.

4.1.e CONCLUSIONI

In ragione di quanto sopra precisato, il valore presumibilmente realizzabile in sede concordataria dalla vendita dell'immobile ipotecato, al netto delle spese, si può ragionevolmente determinare in Euro **595.009,00** (euro cinquecentonovantacinquemilanove/00).


Ne consegue che la vendita dell'immobile ai valori di stima di cui alla perizia non consente di soddisfare integralmente la banca ipotecaria per un valore complessivo di Euro **524.288,00**.

Tuttavia, in caso di fallimento, lo scenario che si prospetterebbe sarebbe di gran lunga peggiore, non consentendo il soddisfacimento della banca ipotecaria per un ben maggior valore totale di Euro **694.933**

*

4.2 DERUBRICAZIONE CREDITORI PRIVILEGIATI PER IVA DI RIVALSA EX ART. 2758 COMMA 2 CC

In secondo luogo dovrà verificarsi, ai fini e per gli effetti del privilegio speciale ex art. 2758 co. 2 c.c. se realmente beni e servizi dei vari creditori interessati siano assenti nel patrimonio della società concordataria. Poiché solo tale mancata presenza giustificerebbe il totale classamento in chirografo di tale peculiare credito privilegiato speciale che diversamente, come qualsiasi creditore privilegiato, avrebbe diritto ad essere soddisfatto integralmente in sede concordataria stante il perdurare del mancato richiamo dell'art. 169 l.f. all'art. 54 l.f. (cfr. Cass. 24970/2013).



La società concordataria vorrebbe, infatti, avvalersi della facoltà concessa dall'art. 160 comma 2 L.F. e pertanto, con riferimento al tema in oggetto, intende limitare la soddisfazione dei crediti assistiti dal privilegio spettante in via di rivalsa Iva ex art. 2758 comma 2 c.c. alla sola parte del credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene al quale la causa di prelazione fa riferimento.

Si tratta, in buona sostanza, di soddisfazione non integrale di credito munito di privilegio speciale.

La presente relazione deve, quindi, operare una valutazione che consenta di determinare l'eventuale soddisfazione di detti crediti privilegiati speciali in alternativa alla proposta concordataria e cioè in caso di fallimento.

4.2.b DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA

La data di riferimento della presente relazione è quella al 30/08/2016, data della situazione patrimoniale messa a disposizione dell'organo amministrativo e presa a base della proposta di concordato preventivo.


4.2.c BENI OGGETTO DEL PRIVILEGIO

La società concordataria individua nei soli beni costituenti il proprio magazzino l'insieme di quelli sui quali si potrebbe esercitare il privilegio relativo alla rivalsa Iva ex art. 2758 comma 2 cc.


Si tratta di crediti sorti da cessione di beni o prestazioni di servizi relative a beni sui quali si concretizza la causa di prelazione.

Le verifiche effettuate dallo scrivente hanno portato a concludere che non sussistono detti beni e, quindi, confermano la correttezza delle valutazioni operate dalla società concordataria.

Il metodo seguito dalla società concordataria, partendo dal ricorso fisico sull'esistenza del bene nel patrimonio aziendale ha portato, appunto, ad escludere la sussistenza di beni su cui potrebbe essere esercitata la prelazione, arrivando così per differenza a determinare i crediti relativamente ai quali la parte relativa al credito di rivalsa Iva non può trovare soddisfazione in via privilegiata per un importo pari ad € 24.106,94.



Il tutto riepilogato nel prospetto numerico qui sotto riportato



4.2.d CONCLUSIONI

Per i crediti sopra indicati, solo potenzialmente assistiti dal privilegio per Iva di rivalsa, in quanto non sussistono per essi le condizioni di cui all'art. 2758 comma 2 cc, l'alternativa della liquidazione, fallimentare o meno, sarà indifferente: non potendo essere individuato o valorizzato il bene, infatti, il privilegio speciale non si potrà completamente esercitare anche nella procedura fallimentare o comunque di liquidazione attesa l'assenza dei beni a cui questi crediti si riferiscono, la previsione di soddisfo, essendo la medesima della situazione fallimentare o comunque liquidatoria, è per tale motivo non inferiore e pertanto legittima ed ammissibile ex art. 160 co. 2 l.f..

*

4.3 MORATORIA ULTRANNUALE EX ART.186 BIS COMMA 2 L.F.


*

In terzo luogo dovrà verificarsi se effettivamente la vendita dei beni oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori prelatizi (rendente così possibile il relativo pagamento) risulti, così come prospettata in termini ultrannuali, comunque proposta nei *“tempi tecnici richiesti dalla procedura”* (cfr. da ultima Cass. 3482/2016) o, se in difetto, i creditori risultino in ogni caso remunerati adeguatamente per la proposta dilazione ultrannuale ed in tutti i casi in misura non inferiore a quanto il creditore prelatizio potrebbe ragionevolmente conseguire dall'alternativa liquidazione fallimentare.

Per inquadrare al meglio la tematica valutativa sottoposta al vaglio di chi scrive, ci sembra importante partire dai punti salienti in tema di cui alla bozza di proposta concordataria.

Orbene, al riguardo il debitore ipotizza di proporre, tra l'altro:

“... IV) 100% del valore stimato (euro 700.000) in sede di “160 c. 2 l.f.”, con l'aggiunta di ulteriori euro 20.000 per la già conseguita offerta dell'affittuario aziendale, a favore dell'unico creditore ipotecario, da pagarsi dopo l'omologa del c.p. (stimata per il 30 giugno 2017), oltre l'anno di cui all'art. 186bis co. 2 lett. c l.f. e precisamente al 30



giugno 20201 sulla base delle risultanze di piano (anche cronologiche; v. *infra* quadro sub paragrafo 4.3), così come attestato; chiarendosi comunque che il pagamento potrà anche avvenire prima e cioè immediatamente dopo che la vendita competitiva del bene di pertinenza, considerati anche i principi enucleabili dall'art. 111 ter ult. co. l.f. (svolta nei tempi tecnici ragionevolmente necessari - Cass. 3482/16; 17461/15; 20388/14 e 10112/14 - quanto ontologicamente mai certi - Cass. 4177/2000; 1737/1989), lo dovesse consentire;

V) 100% dei creditori privilegiati "dipendenti" ovvero, in surroga, del Fondo di garanzia Inps, professionisti, agenti ed artigiani, più interessi legali nonché, limitatamente ai crediti dei dipendenti, anche rivalutazione, creditori di cui si propone il pagamento oltre l'anno dopo l'omologa del c.p.2 (stimata per il 30 giugno 2017) e precisamente al 30 giugno 2019 sulla base delle risultanze di piano (anche cronologiche; v. *infra* quadro sub paragrafo 4.3), così come attestato; chiarendosi comunque che il pagamento potrà anche avvenire prima e cioè immediatamente dopo che la vendita competitiva dei beni di pertinenza, considerati anche i principi enucleabili dall'art. 111 ter ult. co. l.f. (svolta nei tempi tecnici ragionevolmente necessari - Cass. 3482/16; 17461/15; 20388/14 e 10112/14 - quanto ontologicamente mai certi - Cass. 4177/2000; 1737/1989), lo dovesse consentire;

VI) 100% di tutti i restanti creditori privilegiati, oltre interessi legali, di cui si propone il pagamento oltre un anno dopo l'omologa del c.p. 3 (stimata per il 30 giugno 2017) e precisamente al 30 giugno 2020 sulla base delle risultanze di piano

¹ E con piena remunerazione per tale vendita (con possibilità di conseguente pagamento del prelatizio) oltre i "tempi tecnici della procedura" (tempi tecnici oramai da individuarsi nei due anni di cui all'art. 104 ter l.f.) attraverso il maggior prezzo ricavabile in sede concordataria rispetto a quello fallimentare, come evidenziato nel quadro comparativo tra concordato e fallimento del piano del debitore e, in ogni caso, nella relazione 160 co. 2 l.f.

² Nonostante il piano e la proposta prevedano alla successiva Classe 1 comunque la remunerazione/indennizzo di tali pagamenti oltre l'anno (con attribuzione del diritto di voto pari al credito di cui a detta remunerazione), in ogni caso, così come risulta anche chiarito in sede di relazione ex art. 160 co. 2 l.f., trattasi di pagamento effettuato nei "tempi tecnici della procedura"

³ In ogni caso il piano e la proposta, così come risulta anche chiarito in sede di relazione ex art. 160 co. 2 l.f., prevedono alla successiva Classe 1 la remunerazione/indennizzo (con attribuzione del diritto di voto pari al credito di cui a tale remunerazione) di detti pagamenti oltre l'anno, e contemporaneamente anche oltre "i tempi tecnici della procedura", nonostante nello scenario fallimentare non percepirebbero alcunché, neppure un linea capitale (v. Trib. Ravenna 19.08.14, cit. che infatti si preoccupa di precisare che il diritto di voto, come la remunerazione per lo sforamento, va attribuito quando i privilegiati "subiscano una dilazione *annuale* e contemporaneamente superiore al tempo di presumibile alienazione del bene")

(anche cronologiche; v. infra quadro sub paragrafo 4.3), così come attestato; chiarendosi comunque che il pagamento potrà anche avvenire prima e cioè immediatamente dopo che la vendita competitiva dei beni di pertinenza, considerati anche i principi enucleabili dall'art. 111 ter ult. co. l.f. (svolta nei tempi tecnici ragionevolmente necessari - Cass. 3482/16; 17461/15; 20388/14 e 10112/14 - quanto ontologicamente mai certi - Cass. 4177/2000; 1737/1989), lo dovesse consentire;

VII) Classe 1: il 100 % di tutti i creditori privilegiati per indennizzo, calcolato, anche ex art. 160 co. 2 l.f., rispetto alla moratoria ultrannuale ex art. 186 bis co. 2 lett. c l.f. e pari a più 75 % degli importi per i suddetti interessi e rivalutazione di cui ai punti V e VI, creditori, con diritto di voto, 4 di cui si propone il pagamento al 30 giugno 2019

⁴ Come emergente dalla relazione ex art. 160 co. 2 l.f. del (v. allegato al doc.12), è indubbio che la soluzione concordataria consentirà a tutti i creditori prelatizi una maggiore soddisfazione rispetto all'alternativa fallimentare. In tale logica, anzitutto, è stato attribuito il voto sulla porzione insoddisfatta dell'unico creditore ipotecario ai sensi dell'art. 177 co. 3 l.f. Ma, sempre seguendo tale impostazione normativa ex artt. 160 co. 2 e 177 co. 3 l.f., visto anche l'art. 186 bis co. 2 lett. c l.f., si è ritenuto, in ossequio ai ripetuti arresti della Suprema Corte in tema (3482/16, 17461/15, 20388/14 e 10112/14), riconoscere il diritto di voto a tutti i restanti creditori prelatizi per la parte corrispondente al "ristoro" concordatario offerto per il pagamento proposto oltre l'anno della moratoria coattiva di cui beneficia il debitore concordatario in continuità. "Ristoro" (pari al 75 % in più degli interessi legali ed al 75 % della rivalutazione per i soli crediti giuslavoristici) che è stato messo tra virgolette poiché nella specie, come dimostrato in sede di relazione ex art. 160 co. 2 l.f. (ma vedi anche le note 8, 9 e 10 di cui alla presente memoria), nello scenario alternativo fallimentare, giammai i creditori prelatizi riuscirebbero a trovare un soddisfacimento migliore. Con la conseguenza che trattasi, appunto, di un *quid pluris* proprio della proposta concordataria *de qua*, senz'altro sostanzialmente privo di matrice risarcitoria, ma al più indennitario per tutti i prelatizi interessati, anche perché non va dimenticato che nella specie, almeno con riguardo ai creditori dipendenti, professionisti, agenti ed artigiani (e così come più esaustivamente osservato nella relazione ex art. 160 co. 2 l.f.), trattasi comunque di pagamenti che avverranno "nei tempi tecnici della procedura" (v. le cit. pronunce della S.C.: 3482/16, 17461/15, 20388/14 e 10112/14) (tempi tecnici oramai da individuarsi nei due anni di cui all'art. 104 ter l.f.), e che comunque nulla impedirà che si possa giungere prima alla monetizzazione dei beni della società concordataria poiché, anche rispetto ai beni oggetto dell'offerta irrevocabile, l'offerente, pur precisando di non essere interessato ad acquistare prima di determinate tempistiche, nessuna condizione di validità ha posto alla propria proposta a che i beni oggetto della stessa siano posti prima in vendita competitiva. D'altra parte, che il voto debba essere parametrato solo rispetto a tale "ristoro" (e non rispetto alla totalità del credito salvo rinunciare provvisoriamente alla prelazione ex art. 177 co. 2 l.f.) lo confermano le dette pronunce della Suprema Corte allorché chiariscono che è "la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177 co. 3 l.f." (così Cass. 3482/16, cit.; comunque negli stessi termini Cass. 10112 e 20388/14 e 17461/15, cit.). Non solo, tale sentenza chiarisce anche rispetto a tale credito da "ristoro" non è necessario costituire una classe *ad hoc* "posto che l'equiparazione normativa ai chirografi restituiva (restituisce n.d.r.) ad essi (privilegiati, n.d.r.) una qualità omogenea a questi ultimi ai fini del voto". Infine, nella quaterna delle predette pronunce di legittimità emerge altresì che la possibilità di pagare in maniera dilazionata i prelatizi (con il beneficio della moratoria coattiva *pro*

sulla base delle risultanze di piano (anche cronologiche; v. infra quadro sub paragrafo 4.3), così come attestato; chiarendosi comunque che il pagamento potrà anche avvenire prima e cioè immediatamente dopo che la vendita competitiva dei beni di pertinenza, considerati anche i principi enucleabili dall'art. 111 ter ult. co. l.f. (svolta nei tempi tecnici ragionevolmente necessari - Cass. 3482/16; 17461/15; 20388/14 e 10112/14 - quanto ontologicamente mai certi - Cass. 4177/2000; 1737/1989), lo dovesse consentire;”

Orbene, per apprezzare se le considerazioni logicamente e giuridicamente sviluppate dal proponente abbiano un fondamento valutativo condivisibile, deve anzitutto cercare di individuarsi cosa possa intendersi per “*tempi tecnici della procedura*” che le sentenze della Suprema Corte più volte richiamate dal proponente sembrano considerare aspetto fondante.

Al riguardo è evidente che ogni tipologia di mercato, anche liquidatorio, ha propri tempi tecnici, mediamente usuali, di tempistica di vendita. E' però anche vero, si pensi a delle derrate alimentari, che è ragionevole immaginare che si riusciranno a cedere, anche in sede liquidatoria, nel giro di un brevissimo tempo.

Quando però si sposta il centro di valutazione al mondo delle vendite liquidatorie immobiliari, è evidente che i dati (anzi i tempi) delle procedure esecutive individuali e concorsuali sono – ci sia consentito – sconcertanti se si pensi, ad esempio, ad uno dei più recenti ed autorevoli studi

continuità di cui all'art. 186bis co. 2 lett. c l.f.) è una facoltà immanente ad ogni proposta concordataria, allorché si afferma, in tutte e quattro le relative motivazioni, che “*il pagamento dei crediti privilegiati con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale di essi* “. Infatti è evidente nella puntualizzazione inclusiva tra “*procedura*” e “*della stessa liquidazione in caso di concordato c.d. liquidativo*” che la Suprema Corte abbia voluto abbracciare ogni tipologia di concordato.

In ogni caso sulla circostanza che oltre l'anno è senz'altro possibile pagare i prelatizi in caso di c.p. in continuità è senz'altro confortante il prevalente indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Trib. Rovereto 13.10.14 e Trib. Ravenna 19.08.14 che si preoccupa anche di precisare che il diritto di voto va attribuito quando i privilegiati “*subiscano una dilazione ultrannuale e contemporaneamente superiore al tempo di presumibile alienazione del bene*”, in www.ilcaso.it; in dottrina v. Stanghellini “*Il concordato in continuità*” in Il Fallimento 2013, p.1239/1242, nonché, sostanzialmente negli stessi termini, Ambrosini in Il Concordato, Trattato Vassalli, Torino, 2014, p. 121 e ss.).

sull'argomento ⁵ che evidenzia tempi medi di quattro/cinque anni circa per le procedure di concordato e di circa sei anni per quelle fallimentari.

E' pur vero che ora la legge fallimentare con il nuovo art. 104 ter co. 3 l.f. ha prescritto che la liquidazione dei beni debba avvenire al massimo entro due anni dalla dichiarazione di fallimento, ma è anche vero che il legislatore, ben conscio che per alcuni cespiti ciò non sarà obiettivamente semplice, ha comunque previsto una via d'uscita per il curatore. Ed è immaginabile che almeno per i primi anni i curatori si avvarranno di tale possibilità di allungamento rispetto soprattutto agli immobili.

Salvo che non si decida davvero di svilirne il valore quasi a zero attraverso addirittura procedure competitive con offerte senza base minima, per poi casomai giungere anche alla dismissione dei beni sostenendo che: *“la liquidazione appaia manifestamente non conveniente”* (art. 104 ter co. 8 l.f.).


Ciò esposto, comunque ragioni di prudenza debbono indurre a ritenere che d'ora in poi i tempi tecnici ordinari della procedura alienativa di immobili da considerare ai fini qui in esame (comparativi cioè la liquidazione concordataria con liquidazione fallimentare) non dovranno superare i due anni, salvo sussistano specificati motivi.

Pertanto nella specie gli immobili dati per venduti nei due anni debbono ritenersi alienati nei *“tempi tecnici della procedura”*.

Invero, i tre immobili risultano ipotizzati in vendita (con conseguente offerta di distribuzione del ricavato ai vari creditori) in tre anni senza che siano stati adottati specificati motivi per tale allungamento liquidatorio e conseguente pagamento.

Vedremo in ogni caso in appresso che anche con tale scenario la soluzione concordataria concernente il pagamento tanto dell'unico ipotecario, quanto dei restanti prelatizi (tutti privilegiati) appare certamente preferibile a quella fallimentare.

⁵ Relazione Banca d'Italia, febbraio 2016, n. 311 *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)* – La gestione dei crediti deteriorati: un'indagine presso le maggiori banche italiane, pag. 14 e ss., in www.Bancaditalia.it



Passando poi alla valutazione dei tempi tecnici della procedura con riguardo all'azienda ed al relativo magazzino, è indubbio che se si trattasse di un'impresa con un particolare *appeal*, scevro di legami con l'attuale management e proprietà della newco affittuaria, si potrebbe concludere che sei mesi rappresenterebbe un ragionevole tempo per rinvenire soggetti interessati all'acquisto, anche in sede liquidatoria concorsuale.


Ma così non è nella specie in cui è evidente che ci troviamo dinanzi ad una realtà aziendale a base familiare in cui il management è sostanzialmente tutto il now how e quindi il valore aziendale.

Pertanto i due anni proposti dal debitore concordatario sono senz'altro da considerare corretti tempi tecnici della procedura.

In un tale contesto attuativo della proposta concordataria andiamo a vedere come risultano pagati l'unico creditore ipotecario e i vari creditori prelatizi, al fine di stabilire se le somme offerte.

- I) Quanto al creditore ipotecario (Banca Popolare di Lajatico) abbiamo già visto sopra sub 1 che il pagamento ipotizzato in sede concordataria, pur se ridotto, è ampiamente superiore a quello ricavabile in sede di liquidazione fallimentare. Pertanto anche superando i tempi tecnici della procedura in ogni caso la soluzione concordataria è maggiormente remunerativa di quella fallimentare. Pertanto alcuna particolare remunerazione/indennizzo deve essere necessariamente offerta a favore del predetto ipotecario.
- II) Quanto ai creditori privilegiati : dipendenti, professionisti, agenti e artigiani, il loro pagamento avviene nel rispetto dei tempi tecnici della procedura, atteso che la vendita per ricavare la relativa provvista (quella aziendale) è stata proposta a due anni e quindi alla stessa stregua della soluzione temporale fallimentare.⁶ Pertanto, ex art. 160 co. 2 l.f., il debitore non avrebbe dovuto offrire alcuna remunerazione/indennizzo ai propri creditori. Invece l'ha fatto offrendo i pagamenti previsti alla Classe 1 della proposta concordataria.

⁶ Quantunque vi è da chiedersi se i due anni debbano computarsi in maniera differente poiché in un caso decorrono dalla sentenza di fallimento, mentre in altro caso dalla sentenza di concordato



III) Quanto infine ai restanti creditori privilegiati, nonostante pagati a tre anni, risulta immediatamente assorbente la circostanza che in caso di fallimento nulla percepirebbero (come vedremo meglio nel quadro che segue). Pertanto, senz'altro già percepire il 100 % del capitale e gli interessi legali sarebbe risultato assorbente. Invece anche in tal caso il debitore ha deciso di offrire una maggiore remunerazione per lo sforamento rispetto ai tempi tecnici della procedura, anche in tal caso ricompresa negli importi di cui alla Classe 1.


In tutti i casi un quadro immediato della situazione lo offre il prospetto comparativo tra le due procedure che qui di seguito si riporterà, non prima di avere constatato che, alla luce del piano con documenti redatto dal debitore, delle relazioni in atti dell' _____ del _____ e dello scrivente per quanto riguarda il ramo aziendale, in uno con il relativo business plan e primo consuntivo semestrale proiezione effettuati dall'advisor aziendalistico _____, dati tutti (contabili compresi) esaminati, verificati ed in corso di asseverazione da parte dell'attestatore _____ (come da bozza sostanzialmente definitiva sottoposta alla visione del sottoscrittore), tale prospetto riporta una situazione veritiera sul piano del passivo e fattibile su quello dell'attivo, sino a rappresentare il miglior soddisfacimento per i creditori ex art. 186 bis co. 2 lett. b l.f.

Con particolare riguardo a tale quadro comparativo che segue, appaiono condivisibili, lato attivo fallimentare, gli abbattimenti, effettuati dal debitore, è già verificati anche dall'attestatore, sia del 30% sugli immobili sia del 90% su magazzino e azienda. Infatti a tal ultimo riguardo è ' praticamente certo che, in un mondo imprenditoriale come quello del mobile, ancora molto in crisi, solo aziende con marchi o brevetti di un qualche interesse possono suscitare un qualche appetito; altrimenti il rischio di ricavare quasi nulla e 'alto in contesto in cui anche il magazzino è privo di appeal essendo del tutto finalizzato all'impresa in esame.



CONFRONTO TRA CONCORDATO E FALLIMENTO

descrizione	concordato	rettifica	fallimento	descrizione
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	
Immobilizzazioni Materiali	1.440.000	-432.000	1.008.000	riduzione del 30% in fallimento
Immobilizzazioni Finanziarie	0		0	inalterato
Rimanenze di magazzino	241.057	-216.951	24.106	riduzione del 90% in fallimento
Crediti verso clienti	17.789	0	17.789	inalterato
Crediti per Affitto di Azienda	80.000	-56.000	24.000	Riduzione per cessazione contratto di affitto
Crediti per Cessione di Azienda	475.000	-427.500	47.500	riduzione del 90% in fallimento
Crediti tributari	15.663		15.663	inalterato
Cassa contanti	134		134	inalterato
Depositi bancari	63.704		63.704	inalterato
IVA da incassare da gestione concordato	70.633	-35.316	35.316	riduzione del 50% in fallimento
TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO	2.403.979	-1.167.768	1.236.211	
SPESE DI GIUSTIZIA - passivita' in prededuzione	-128.654		-128.654	inalterato
SPESE DI FUNZIONAMENTO - passivita' in prededuzione	-137.496	25.576	-111.920	riduzioni per mancata omologa
SPESE PROFESSIONALI - passivita' in prededuzione	-161.483	68.515	-92.968	riduzione 50% dei compensi dei redattori del piano
DEBITI IPOTECARI - passivita' prelatizia	-614.665	124.665	-490.000	riduzione del 30% in fallimento
EBITI VS DIPENDENTI per TFR con RIV e INT MAGGIORATI - passivita' prelatizia	-288.762		-288.762	inalterato
DEBITI VERSO PROFESSIONISTI - passivita' prelatizia	-31.210		-31.210	inalterato
DEBITI VERSO AGENTI - passivita' prelatizia	-59.870		-59.870	inalterato
DEBITI VERSO ARTIGIANI - passivita' prelatizia	-18.301		-18.301	inalterato
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI - passivita' prelatizia	-140.946		-140.946	inalterato
DEBITI TRIBUTARI IVA - passivita' prelatizia	-4.555		-4.555	inalterato
DEBITI TRIBUTARI PER RITENUTE DI ACCONTO - passivita' prelatizia	-173.271		-173.271	inalterato
ALTRI DEBITI TRIBUTARI - passivita' prelatizia	-166.803		-166.803	inalterato
V (SU TFR) E INTERESSI MAGG SU CREDITORI PRIVILEGIATI - passivita' prelatizia	-11.725	14.656	-2.931	riduzione del 75% in fallimento
TOTALE CREDITORI IN PRIVILEGIO	-1.937.742	233.412	-1.710.192	inalterato
RESIDUO ATTIVO PER CHIROGRAFI	466.238		-473.980	RESIDUO ATTIVO PER CHIROGRAFI
PASSIVO CONCORDATO		PASSIVO FALLIMENTO		
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFI	2.518.663		2.518.663	TOTALE CREDITORI CHIROGRAFI
% RICONOSCIUTA ALLE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE	100%		100%	% RICONOSCIUTA ALLE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE
% RICONOSCIUTA ALLE PASSIVITA' PRELATIZIE	100%		100%	% RICONOSCIUTA AI CREDITORI IPOTECARI (ridotti del 30%)
% RICONOSCIUTA AI PRELATIZI IN CLASSE 1	100%		100%	% RICONOSCIUTA AI CREDITORI DIPENDENTI CON RIV. ED INT SENZA MAGG.
% RICONOSCIUTA AI CHIROGRAFI IN CLASSE 2	18,0%		100%	% RICONOSCIUTA AI CREDITORI PROFESSIONISTI CON INT SENZA MAGG.
% RICONOSCIUTA AI CHIROGRAFI IN CLASSE 3	0,5%		100%	% RICONOSCIUTA AI CREDITORI AGENTI CON INT SENZA MAGG.
			100%	% RICONOSCIUTA AI CREDITORI ARTIGIANI CON INT SENZA MAGG.
			0%	% RICONOSCIUTA ALLE ALTRE PASSIVITA' PRELATIZIE
			0%	% RICONOSCIUTA AI CHIROGRAFI NELLE VARIE CLASSI



ATTESTAZIONE

Tutto quanto premesso, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art.160 L.F., il sottoscritto

attesta

- 1) Che il valore presumibilmente realizzabile dalla vendita dell'immobile, meglio descritto al paragrafo 5 della presente perizia, sul quale sussistono le cause di prelazione, al netto delle spese di carattere specifico, si può ragionevolmente determinare in Euro **595.009,00** (euro cinquecentonovantacinquemilanove/00).
Che una vendita dell'immobile ai valori della perizia non consentirebbe di soddisfare integralmente le banche ipotecarie per un valore complessivo di Euro **524.288,00**, e che **tuttavia** in caso di fallimento lo scenario che si prospetterebbe sarebbe di gran lunga peggiore, non consentendo il soddisfacimento delle banche ipotecarie per un valore totale di Euro **694.933**.
- 2) Per i crediti solo potenzialmente assistiti dal privilegio per Iva di rivalsa pari ad euro € **24.106,94**. non sussistono le condizioni di cui all'art. 2758 comma 2 cc, e l'alternativa della liquidazione, fallimentare o meno, sarà indifferente: non potendo essere individuato o valorizzato il bene, infatti, il privilegio speciale non si potrà completamente esercitare anche nella procedura fallimentare o comunque di liquidazione attesa l'assenza dei beni a cui questi crediti si riferiscono, la previsione di soddisfo, essendo la medesima della situazione fallimentare o comunque liquidatoria, è per tale motivo non inferiore e pertanto legittima ed ammissibile ex art. 160 co. 2 l.f..
- 3) Quanto alla scelta del debitore concordatario di formulare una proposta di pagamento ultrannuale dei creditori prelatizi, come analiticamente esplicitato in narrativa sub I,II e III rispetto alle tre categorie di creditori prelatizi (Ipotecario,Privilegiati- TFR,prof.,agenti e artig- e Privilegiati restanti), le tre diverse soluzioni concordatarie sopra esaminate ,pur essendo nel caso del creditore Ipotecario e dei Privilegiati restanti oltre "i tempi tecnici della procedura " , si appellesano per i predetti creditori comunque non inferiori anzi migliori rispetto alla soluzione liquidatoria fallimentare.

In Fede

Figline Valdarno 17/09/16





Repertorio N° 26336

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L' anno duemilasedici (2016) il giorno 16 (sedici) del mese di settembre, nel mio studio in

Davanti a me _____ ed iscritto nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato senza l'assistenza dei testimoni per avervi il Comparente, che riveste i requisiti di legge, espressamente rinunciato con il mio consenso, è personalmente comparso il ragioniere residente


_____ della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta la perizia, che precede, dichiarando di confermarla e ratificarla in ogni sua parte, e di volerla asseverare mediante giuramento.

Ammonito a norma di Legge, il richiedente giura ripetendo la formula:

"Giuro di avere fedelmente proceduto nelle funzioni commessemi e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere ai Giudici la verità".

Io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente che lo ha approvato.

Consta di 01 (uno) foglio, da me scritto e dattiloscritti fin qui della presente.





BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

La gestione dei crediti deteriorati:
un'indagine presso le maggiori banche italiane

di Luisa Carpinelli, Giuseppe Cascarino, Silvia Giacomelli e Valerio Vacca

Febbraio 2016

Numero

311



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional papers)

La gestione dei crediti deteriorati:
un'indagine presso le maggiori banche italiane

di Luisa Carpinelli, Giuseppe Cascarino, Silvia Giacomelli e Valerio Vacca

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

ISSN 1972-6627 (stampa)

ISSN 1972-6643 (online)

Stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

LA GESTIONE DEI CREDITI DETERIORATI: UN'INDAGINE PRESSO LE MAGGIORI BANCHE ITALIANE

Luisa Carpinelli*, Giuseppe Cascarino*, Silvia Giacomelli* e Valerio Vacca*

Sommario

Questo studio illustra i risultati di un'indagine sull'efficacia delle procedure di recupero dei crediti alle imprese condotta dalla Banca d'Italia nel 2015 presso i maggiori gruppi bancari. Il tasso di recupero delle liquidazioni nel periodo 2011-14 è stato leggermente superiore al 40 per cento e la maggior parte del recupero è stata conseguita nei primi cinque anni dall'avvio della procedura. A quattro anni dal loro avvio, quasi due terzi delle ristrutturazioni risultano ancora in corso. L'età media delle liquidazioni aperte alla fine del 2014 era il doppio rispetto a quella delle ristrutturazioni e i crediti sottoposti a ristrutturazione sono assistiti da garanzia reale per circa otto punti percentuali in più rispetto alle liquidazioni. Nel 2014 la gestione dei crediti deteriorati ha assorbito il 2,8 per cento dei costi operativi delle banche, una percentuale in crescita rispetto agli anni precedenti. I diversi assetti organizzativi delle banche per la gestione dei crediti deteriorati si sono associati anche a una diversa disponibilità di informazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Classificazione JEL: G21, G33, K22.

Parole chiave: recupero crediti, banche, finanziamento delle imprese.

Indice

1. Introduzione.....	5
2. Il ricorso alle diverse procedure e le loro caratteristiche.....	7
3. I tassi di recupero dei crediti e il loro profilo temporale	14
4. L'evoluzione delle posizioni durante la ristrutturazione	17
5. Aspetti critici del funzionamento delle procedure di recupero.....	19
6. Gli assetti organizzativi	20
7. Conclusioni.....	22
8. Riferimenti bibliografici	23
Appendice A. Struttura dell'indagine e campione	24
Appendice B. Tavole statistiche	26
Appendice C. Confronti con precedenti indagini della Banca d'Italia.....	30

* Banca d'Italia

1. Introduzione¹

Questo studio illustra i principali risultati di un'indagine sull'efficacia delle procedure di recupero dei crediti alle imprese condotta dalla Banca d'Italia nel 2015 presso i 25 maggiori gruppi bancari.

L'indagine è stata motivata dal forte aumento dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche italiane, che alla fine del terzo trimestre del 2015 (ultimo dato disponibile) ammontavano a poco più di 340 miliardi, pari al 18,7 per cento del totale dei prestiti. Poco meno di 273 miliardi del credito deteriorato è nei confronti delle imprese e, di questo, il 58 per cento è costituito dalle sofferenze.

Sebbene la rapidità con cui si accumulano i crediti deteriorati si sia fortemente attenuata nel corso del 2015, la capacità degli intermediari di riequilibrare i propri bilanci in tempi ragionevoli dipende in modo rilevante dall'efficienza delle procedure di recupero. A fronte di un giudizio ampiamente condiviso che denota queste procedure come lunghe e poco efficaci, mancano dati statistici sistematici che consentano una valutazione articolata delle diverse modalità, fasi ed esiti del processo di recupero. Il presente studio fornisce un contributo per superare queste carenze informative.

Nell'indagine sono state acquisite informazioni su 128 miliardi di prestiti a imprese, 95 dei quali in fase di liquidazione e 33 oggetto di procedure di ristrutturazione. I dati raccolti riguardano il numero di posizioni e i volumi di credito interessati dalle procedure di liquidazione e di ristrutturazione in corso alla fine del 2014, distinte in base alla natura giudiziale e stragiudiziale, alla presenza o meno di garanzie sul credito e all'anno di avvio della procedura. Per valutare l'efficacia delle liquidazioni concluse nel 2014, sono state rilevate le percentuali di credito recuperate nei diversi anni dalla loro apertura. Per esaminare l'esito delle ristrutturazioni, ne è stata seguita l'evoluzione nei quattro anni successivi all'avvio. Infine, sono state chieste alle banche valutazioni sul funzionamento degli strumenti giuridici di recupero dei crediti e informazioni sull'organizzazione della gestione delle insolvenze².

I principali risultati dell'indagine sono così riassumibili.

Il tasso di recupero delle liquidazioni nella media del periodo 2011-14 è stato leggermente superiore al 40 per cento, sulla base di importi non attualizzati e con una marcata dispersione di valori tra i diversi gruppi bancari. Il corrispondente tasso di perdita è

¹ Le opinioni riportate sono quelle degli autori e non coinvolgono la Banca d'Italia. Allo studio hanno collaborato Giacomo Rodano e Gennaro Sansone. Si ringraziano Giorgio Gobbi, Piergiuseppe d'Innocenzo e Paolo Sestito per gli utili suggerimenti. La responsabilità degli errori residui è degli autori.

² Indicazioni sulla struttura dell'indagine, sul campione e sul tasso di risposta alle singole sezioni sono riportate nell'appendice A.

in linea con l'incidenza media delle rettifiche di valore apportate dalle banche al valore lordo delle sofferenze (per il sistema bancario italiano il tasso di copertura medio delle sofferenze era pari al 58,7 per cento a dicembre del 2014). Il protrarsi della crisi ha verosimilmente ridotto la capacità di valorizzare le attività delle imprese sul mercato, e dal 2011 al 2014 le percentuali recuperate si sono ridotte per tutte le procedure. I recuperi sono conseguiti quasi integralmente entro cinque anni dall'avvio della liquidazione, a prescindere dalla durata e dal tipo di procedura giudiziaria (fallimenti, concordati preventivi o posizioni interessate prevalentemente da esecuzioni immobiliari). Questo risultato appare particolarmente importante perché delinea un divario tra il decorso formale delle procedure e la loro durata utile sotto il profilo dei risultati economici.

Le ristrutturazioni richiedono un periodo relativamente lungo prima di evolvere verso il recupero o la definitiva liquidazione dell'impresa: a quattro anni dal loro avvio, il 62 per cento delle ristrutturazioni (in termini degli importi del credito coinvolto) risulta ancora in corso. La trasformazione in liquidazioni riguarda il 23 per cento dei prestiti; il rientro in una situazione di riequilibrio finanziario e l'acquisizione o l'incorporazione dell'impresa da parte di altre società riguarda il restante 15 per cento.

Liquidazioni e ristrutturazioni si differenziano per la loro durata e per la quota media di credito assistito da garanzie: considerando le procedure in corso al 31 dicembre 2014, le liquidazioni risultano aperte mediamente da 3,5 anni, le ristrutturazioni da 1,8; l'età media è verosimilmente abbassata dalla forte crescita del numero di procedure avviate negli anni recenti in conseguenza della crisi. In media le ristrutturazioni sono assistite da garanzia reale per circa il 50 per cento del credito, otto punti percentuali in più rispetto alle liquidazioni: la disponibilità dei debitori a raggiungere accordi che preservino la continuità aziendale appare quindi maggiore in presenza di garanzie di valore significativo.

Nel 2014 la gestione dei crediti deteriorati ha assorbito il 2,8 per cento dei costi operativi delle banche. I crediti deteriorati sono stati gestiti principalmente attraverso la cessione a terzi o attraverso strutture interne dedicate a tale attività. Gli assetti organizzativi delle banche per la gestione dei crediti deteriorati appaiono diversificati. Alcuni gruppi si sono dotati di unità organizzative specializzate, tipicamente distinte per gestire le liquidazioni e le ristrutturazioni; altri presentano assetti maggiormente frammentati. Le aggregazioni bancarie verificatesi negli anni precedenti la crisi sono talora all'origine degli assetti attuali e incidono sulla disponibilità di un sistema informativo integrato. Questo ultimo elemento si è riflesso anche nel diverso grado di articolazione delle risposte delle banche ai quesiti dell'indagine, che in alcuni casi è stata sensibilmente superiore alla media.

La rilevante incidenza della gestione del credito deteriorato sui costi delle banche risente anche della scarsa efficienza delle procedure giudiziarie. Le banche hanno indicato come principali ostacoli a un efficace recupero del credito il sovraccarico degli uffici giudiziari e la complessità delle procedure. Le ristrutturazioni sarebbero ostacolate prin-

principalmente dalla difficoltà di erogare nuova finanza, dal costo dei professionisti e dalle difficoltà di coordinamento con i creditori non finanziari. Nell'estate del 2015 sono stati adottati importanti provvedimenti volti a migliorare il contesto istituzionale per la gestione dei crediti deteriorati, che affrontano alcuni di questi aspetti³.

Il resto del lavoro è organizzato come segue. Il paragrafo 2 illustra la frequenza di utilizzo degli strumenti di liquidazione e di ristrutturazione e alcune loro caratteristiche. Nel paragrafo 3 si esamina l'efficacia delle procedure di liquidazione in termini di quantità complessive recuperate e di distribuzione del recupero nel tempo; il paragrafo 4 illustra l'evoluzione delle procedure di ristrutturazione negli anni successivi all'avvio. Il paragrafo 5 descrive il punto di vista delle banche sui fattori che incidono negativamente sul funzionamento delle procedure di liquidazione e degli strumenti di ristrutturazione. Il paragrafo 6 riporta i risultati di natura qualitativa relativi agli assetti organizzativi della gestione del recupero crediti. L'ultimo paragrafo conclude.

2. Il ricorso alle diverse procedure e le loro caratteristiche

2.1. La frequenza e la dimensione media delle procedure

Le banche del campione hanno fornito informazioni su 240 mila posizioni verso imprese interessate da procedure liquidatorie⁴ a fine 2014, con un'esposizione di 95 miliardi di euro (tav. 1a), pari al 78 per cento delle loro sofferenze per prestiti alle imprese.

Oltre il 90 per cento dei crediti segnalati sono relativi a liquidazioni che avvengono con procedure di natura giudiziaria; il restante 10 per cento è invece relativo ad accordi stragiudiziali. Quest'ultimo dato non deve essere interpretato come indicativo dell'uso relativo degli strumenti stragiudiziali rispetto a quelli giudiziari. Infatti, poiché i dati si riferiscono alle posizioni aperte a fine 2014, essi non includono gli accordi chiusi nel corso dell'anno e quindi sottostimano il peso degli strumenti stragiudiziali, tipicamente più rapidi⁵. Considerando le procedure giudiziarie, i fallimenti rappresentano circa la metà del valore complessivo degli importi segnalati, mentre il peso dei concordati supera di poco quello delle esecuzioni immobiliari⁶. L'importo medio delle procedure con-

³ Legge 6 agosto 2015, n. 132.

⁴ Il numero delle posizioni riportato dalle banche a proposito delle diverse procedure riguarda i crediti deteriorati delle singole banche partecipanti all'indagine. Il numero di imprese coinvolte dalle procedure è quindi inferiore al numero di posizioni, a causa della presenza di imprese multi-affidate.

⁵ Un'indicazione del peso relativo degli accordi stragiudiziali nel recupero crediti si può avere considerando le posizioni chiuse in un determinato anno. Sulla base dei dati utilizzati per quantificare i tassi di recupero delle posizioni chiuse (par. 3) si può stimare che il peso in termini di importi degli accordi stragiudiziali sia pari a 40 per cento nella media del periodo 2011-14.

⁶ È opportuno evidenziare che i valori considerati fanno riferimento alla posizione complessiva del debitore; ciò implica che nel caso in cui il recupero del credito avvenga prevalentemente per mezzo di esecu-

corsuali (fallimenti e concordati) è superiore a quello delle liquidazioni basate su azioni individuali (esecuzioni immobiliari; tav. 2). Ciò è presumibilmente riconducibile al fatto che la legge riserva le procedure concorsuali a imprese che superino determinate soglie dimensionali⁷. I concordati preventivi sono impiegati per liquidare posizioni di maggiori dimensioni rispetto ai fallimenti: l'importo medio è pari a quasi un milione di euro per i primi e a circa 450 mila euro per i secondi. Infine, accordi stragiudiziali sono utilizzati per recuperare crediti di importo più contenuto rispetto a quelli interessati da procedure giudiziarie.

Le banche del campione hanno segnalato ristrutturazioni del debito su 21 mila posizioni, per complessivi 33,4 miliardi (tav. 1b). Nel periodo di riferimento dell'indagine, la legge fallimentare prevedeva tre diversi strumenti giudiziali di ristrutturazione: piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi. Tali strumenti differiscono principalmente per il grado di coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, cui corrisponde maggiore complessità procedurale, e per l'applicabilità dei contenuti degli accordi ai creditori che non vi aderiscono⁸. Il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria è crescente dal piano di risanamento al concordato; solo nel concordato è possibile estendere anche ai creditori non aderenti il contenuto dell'accordo (che può prevedere il pagamento parziale dei crediti)⁹. Queste tre procedure di ristrutturazione, pur interessando

zioni immobiliari l'ammontare complessivo della posizione può non coincidere con l'importo recuperabile attraverso l'esecuzione (ad esempio, perché solo una parte della posizione è garantita da beni immobili).

⁷ La legge fallimentare si applica alle imprese che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000 euro; b) avere realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore a 500.000 euro.

⁸ Il piano di risanamento è regolato dall'art. 67 della L.F. che prevede che, in presenza di una situazione di crisi transitoria, l'imprenditore possa presentare un piano di risanamento del debito e di riequilibrio della situazione finanziaria, la cui ragionevolezza deve essere asseverata da un professionista abilitato, senza essere soggetto all'approvazione del giudice. Una volta asseverato, il piano esenta dalla revocatoria fallimentare gli atti posti in essere dall'imprenditore per la sua attuazione. Gli accordi di ristrutturazione sono disciplinati dall'art. 182-bis della L.F. che prevede che l'imprenditore possa depositare presso il tribunale un accordo di ristrutturazione con creditori che rappresentino almeno il 60 per cento della sua esposizione debitoria, e accompagnato da una relazione di un professionista che ne attesti l'attuabilità. Se omologato dal giudice, l'accordo risulta valido per i creditori che hanno aderito; ai non aderenti si deve assicurare l'integrale soddisfacimento del credito. Il concordato preventivo (artt. 160 e segg. L.F.) consente al debitore di proporre un piano di ristrutturazione (e di soddisfazione dei creditori), certificato da un professionista, che è sottoposto all'approvazione dei creditori (per classi omogenee di credito) e deve essere omologato dal giudice. Il piano può prevedere il soddisfacimento parziale dei creditori e i suoi effetti possono essere estesi anche ai creditori dissenzienti. La procedura di concordato è sottoposta al controllo del giudice e del commissario giudiziale.

⁹ Nell'estate del 2015 è stato introdotto un nuovo modello di accordo di ristrutturazione per le imprese con prevalente esposizione verso banche e intermediari finanziari. All'accordo prendono parte soltanto i creditori bancari e finanziari e, laddove essi rappresentino il 75 per cento del totale dei relativi crediti, gli effetti si estendono anche agli intermediari che non abbiano aderito allo stesso.

meno di un quinto delle imprese debtrici, rappresentano il 57 per cento del volume dei crediti oggetto di ristrutturazione; la procedura più utilizzata è il piano di risanamento.

L'importo medio delle procedure giudiziali (circa 5 milioni) è molto maggiore di quello delle stragiudiziali (circa 900 mila euro). Ciò riflette verosimilmente il fatto che le procedure giudiziali assicurano maggiori tutele giuridiche per i soggetti coinvolti, ma comportano costi fissi più elevati (ad esempio per le attestazioni richieste dalla legge da parte di professionisti) e quindi sono utilizzate per crediti di importo significativo.

Tavola 1

Procedure di gestione dei crediti deteriorati utilizzate dalle banche (1)

(numero di posizioni; milioni di euro; percentuali)

	(a) procedure finalizzate alla liquidazione		(b) procedure finalizzate alla ristrutturazione	
	Numero di posizioni	Importi (mln di euro)	Numero di posizioni	Importi (mln di euro)
Totale:	239.649	94.766	21.106	33.364
di cui:				
accordi stragiudiziali (2)	56.557	7.960	17.434	14.413
procedure giudiziali	183.092	86.806	3.672	18.951
<i>Di cui (% delle proc. giudiziali):</i>				
- fallimenti	55,9%	54,1%	–	–
- concordati preventivi (3)	11,8%	24,6%	21,3%	7,6%
- esecuzioni immobiliari (4)	32,2%	21,3%	–	–
- accordi di ristrutturazione	–	–	18,4%	26,4%
- piani di risanamento	–	–	60,3%	66,0%

(1) Solo una parte delle banche partecipanti ha fornito informazioni che consentissero di ripartire il totale delle procedure fra le diverse categorie; di conseguenza, i valori per le singole procedure sono calcolati su un campione più ristretto rispetto al totale. – (2) Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione sono accordi tra banche e imprese finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria di impresa e al ripristino di un regolare rimborso; tipicamente consistono nell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti. – (3) I concordati preventivi sono considerati nelle due sezioni in relazione alla finalità liquidatoria o di ristrutturazione (concordati in continuità). – (4) In assenza di procedure concorsuali; gli importi sono relativi alla posizione complessiva del debitore e possono non coincidere con il credito recuperabile attraverso la procedura esecutiva

Più in generale si osserva che le ristrutturazioni hanno importi medi largamente superiori rispetto alle liquidazioni (1,6 milioni di euro contro poco meno di 400 mila euro). A parità di grado di deterioramento del credito, gli incentivi di creditori e di debitori a ricercare soluzioni che preservino la continuità aziendale sono maggiori per le imprese più grandi, a cui tipicamente corrispondono affidamenti più ampi.

Infine il concordato continua a essere impiegato prevalentemente con finalità liquidatorie¹⁰, nonostante la riforma del 2005 e i successivi interventi finalizzati a favorirne

¹⁰ Nel 2005 la disciplina del concordato è stata profondamente rivista con l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento italiano uno strumento di ristrutturazione sulla falsariga del *chapter 11* statunitense (cfr. nota 6); in precedenza il concordato aveva finalità esclusivamente liquidatorie. La normativa è stata suc-

l'uso come strumento di ristrutturazione delle imprese in crisi. Considerando il totale dei prestiti interessati da concordati, quelli in liquidazione sono il 93,7 per cento in termini di importo¹¹.

Tavola 2

Importo medio dei crediti deteriorati per procedura (1)		
<i>(euro)</i>		
	(a) procedure finalizzate alla liquidazione	(b) procedure finalizzate alla ristrutturazione
Totale:	395.435	1.580.764
di cui:		
accordi stragiudiziali (2)	118.249	913.433
procedure giudiziali	397.792	5.168.628
- <i>fallimenti</i>	450.073	–
- <i>concordati preventivi (3)</i>	964.403	2.043.368
- <i>esecuzioni immobiliari (4)</i>	308.021	–
- <i>accordi di ristrutturazione</i>	–	8.224.091
- <i>piani di risanamento</i>	–	6.214.017

(1) Gli importi medi delle posizioni assoggettate alle singole procedure possono corrispondere ai dati sulla frequenza del loro utilizzo. Per calcolare le frequenze di utilizzo, infatti, sono stati impiegati esclusivamente i dati delle banche che avevano risposto con riferimento a tutte le procedure (cfr. tavola 1). – (2) Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione sono accordi tra banche e imprese finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria di impresa e al ripristino di un regolare rimborso; tipicamente consistono nell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti. – (3) I concordati preventivi sono considerati nelle due sezioni in relazione alla finalità liquidatoria o di ristrutturazione (concordati in continuità). – (4) In assenza di procedure concorsuali; gli importi sono relativi alla posizione complessiva del debitore e possono non coincidere con il credito recuperabile attraverso la procedura esecutiva.

2.2. L'età delle procedure

Nelle tavv. 3a e 3b è riportata la distribuzione per anno di avvio delle procedure in corso alla fine del 2014. L'età media è verosimilmente abbassata dalla forte crescita del numero di procedure avviate negli anni recenti in conseguenza della crisi¹².

Quasi l'80 per cento dei finanziamenti interessati da liquidazioni è coinvolto da procedure avviate da meno di cinque anni; quasi il 60 per cento da meno di tre anni. Sulla

cessivamente arricchita allo scopo di facilitare il ricorso allo strumento e accrescerne l'efficacia. In particolare, nel 2010 è stata introdotta la pre-deducibilità dei finanziamenti erogati durante il concordato e nel 2012 è stata introdotta la possibilità di presentare una domanda di concordato senza presentare il piano di ristrutturazione (concordato con riserva), ma beneficiando immediatamente della sospensione delle azioni esecutive da parte dei creditori; il piano deve essere presentato entro 120 giorni (prorogabili fino a 180) dalla presentazione della domanda.

¹¹ Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio sulle Crisi d'Impresa basata sull'esame dei concordati presentati in 45 uffici giudiziari nel periodo ottobre 2012 – gennaio 2013 la percentuale di concordati con finalità liquidatoria è pari all'84 per cento del totale (cfr. Paletta, 2013).

¹² Nel caso dei concordati (sia liquidatori sia di ristrutturazione) la sottostima deriva anche dal fatto che la riforma del 2012 ne ha ampiamente favorito l'utilizzo determinando una rilevante crescita del numero di concordati avviati rispetto al passato (Castelli et al., 2016).

base di ipotesi semplificatrici, si può stimare che l'età media delle liquidazioni in corso, ponderata per l'importo, alla fine del 2014 fosse di circa 3,5 anni¹³; l'età stimata dei fallimenti è pari a 3,8 anni, quella dei concordati a 2,9 e quella delle procedure esecutive a 3,3. L'età media ponderata per l'importo è inferiore a quella sulla base del numero di posizioni (soprattutto per i fallimenti); ciò suggerisce che le liquidazioni avviate più recentemente abbiano riguardato imprese di maggiori dimensioni.

Le operazioni di ristrutturazione hanno un'età media di 1,8 anni, la metà di quella delle liquidazioni. Quasi il 90 per cento dei volumi di credito è coinvolto in operazioni avviate da meno di tre anni; quasi il 40 per cento da meno di un anno.

Tavola 3a

L'età delle procedure di liquidazione dei crediti alla fine del 2014 (1)

(valori percentuali)

	Totale procedure di liquidazione giudiziarie	di cui:		
		procedure fallimentari	concordato preventivo	esecuzioni immobiliari
(a.1) Ripartizione sulla base del numero delle posizioni				
< 1 anno	13,9	11,4	18,8	15,8
1-3 anni	33,9	30,2	41,1	38,0
3-5 anni	22,2	24,0	19,1	20,4
5-8 anni	16,7	17,1	13,3	17,6
8-10 anni	4,9	6,2	2,7	3,4
> 10 anni	8,3	11,1	5,0	4,7
(a.2) Ripartizione sulla base degli importi				
< 1 anno	16,0	13,2	20,7	17,6
1-3 anni	40,5	38,3	45,5	40,9
3-5 anni	22,5	24,5	18,6	22,1
5-8 anni	14,0	14,8	12,0	14,5
8-10 anni	2,2	2,8	1,2	1,8
> 10 anni	4,6	6,4	2,0	3,1

(1) L'informazione non è stata chiesta per le procedure liquidatorie stragiudiziali.

¹³ Si è ipotizzato che le procedure segnalate in ciascuna fascia abbiano una età pari alla media della fascia (ad es. 2 anni per la fascia 1-3 anni). Per la fascia "più di 10 anni" si è considerata una durata di 12 anni.

L'età delle ristrutturazioni dei crediti alla fine del 2014

(valori percentuali)

	Totale	Accordi stragiudiziali	Procedure giudiziarie	concordato	accordi di ri-	piani di risa-
				preventivo	strutturazione	namento
(a.1) Ripartizione sulla base del numero delle posizioni						
< 1 anno	34,6	34,0	37,8	48,4	40,4	32,1
1-3 anni	53,7	56,2	41,0	28,9	41,2	46,4
3-5 anni	8,2	7,0	14,8	15,9	9,7	16,2
5-8 anni	2,0	1,3	5,5	4,4	7,9	5,2
8-10 anni	0,4	0,5	0,2	0,5	0,3	0,1
> 10 anni	1,0	1,1	0,6	1,9	0,4	0,0
(a.2) Ripartizione sulla base degli importi						
< 1 anno	36,9	39,6	34,5	44,6	33,5	33,5
1-3 anni	50,1	53,1	47,6	47,0	48,0	47,5
3-5 anni	8,9	5,1	12,1	7,1	9,9	14,1
5-8 anni	3,8	1,7	5,7	1,2	8,6	4,9
8-10 anni	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
> 10 anni	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3. La presenza di garanzie

Tra i crediti in liquidazione alla fine del 2014, il 42 per cento è assistito da garanzie reali. Il resto dei finanziamenti è equamente ripartito tra credito assistito da garanzie personali e credito non garantito (tav. 4a)¹⁴.

Mentre la quota di credito assistito da garanzie reali per gli accordi stragiudiziali è in linea con la media, tra le procedure giudiziali la situazione è differenziata: le esecuzioni immobiliari sono utilizzate per crediti assistiti da garanzie reali per quasi il 70 per cento degli importi; per le procedure concorsuali tale quota risulta circa la metà¹⁵.

I finanziamenti oggetto di ristrutturazione assistiti da garanzia reale sono pari al 50 per cento. Gli accordi stragiudiziali interessano prestiti assistiti da garanzie reali per una quota più elevata rispetto alle procedure giudiziarie (54 contro 47 per cento). Tale diffe-

¹⁴ Per la ripartizione delle posizioni debitorie in base alla forma di garanzia le banche hanno considerato le singole linee di credito erogate a ciascuna impresa debitrice. Pertanto, a ogni debitore possono corrispondere diverse posizioni in liquidazione o ristrutturazione, alcune garantite e altre non garantite.

¹⁵ Tra le procedure concorsuali l'incidenza delle garanzie reali, calcolata sulla base degli importi dei prestiti, è inferiore nei concordati rispetto ai fallimenti. Tale risultato è coerente con quello riportato in Castelli et al. (2016): gli autori trovano che la probabilità di utilizzo del concordato in alternativa al fallimento è correlata negativamente con l'incidenza delle garanzie reali.

renza è principalmente attribuibile al minore grado di copertura dei finanziamenti oggetto di concordato preventivo rispetto agli altri strumenti.

La più elevata incidenza delle garanzie reali nel caso delle ristrutturazioni rispetto alle liquidazioni suggerisce una maggiore disponibilità dei debitori a raggiungere accordi che preservino la continuità aziendale nei casi in cui il credito della banca sia assistito da garanzie di valore significativo.

Tavola 4a

L'impiego di garanzie nelle procedure di liquidazione dei crediti alla fine del 2014
(valori percentuali)

	Totale	Accordi stragiudiziali	Procedure giudiziarie	di cui:		
				procedure fallimentari	concordato preventivo	esecuzioni immobiliari
(a.1) Ripartizione sulla base del numero delle posizioni						
Non garantite	36,6	36,2	36,6	36,5	47,3	33,7
Garanzie personali	49,3	53,5	49,1	52,2	40,0	47,3
Garanzie reali	14,2	10,3	14,3	11,3	12,7	19,0
(a.2) Ripartizione sulla base degli importi						
Non garantite	28,9	24,2	29,1	30,0	40,7	13,5
Garanzie personali	29,1	34,2	29,0	34,0	27,4	18,1
Garanzie reali	41,9	41,7	41,9	36,0	31,8	68,4

Tavola 4b

L'impiego di garanzie nelle ristrutturazioni dei crediti alla fine del 2014
(valori percentuali)


	Totale	Accordi stragiudiziali	Procedure giudiziarie	di cui:		
				concordato preventivo	accordi di ristrutturazione	piani di risanamento
(a.1) Ripartizione sulla base del numero delle posizioni						
Non garantite	37,3	26,7	61,4	81,0	56,2	49,2
Garanzie personali	22,9	26,5	14,9	8,9	13,5	20,0
Garanzie reali	39,7	46,8	23,7	10,1	30,4	30,8
(a.2) Ripartizione sulla base degli importi						
Non garantite	40,6	36,2	43,8	55,7	41,3	43,6
Garanzie personali	9,3	9,4	9,2	10,3	7,8	10,0
Garanzie reali	50,1	54,4	46,9	34,1	51,0	46,5

3. I tassi di recupero dei crediti e il loro profilo temporale

La fig. 1 mostra i tassi di recupero complessivo per le procedure che si sono concluse nel periodo 2011-2014¹⁶.

Figura 1

Tasso di recupero complessivo dei crediti coinvolti da procedura di liquidazione (tassi percentuali di recupero per anno di chiusura della procedura)



(1) Procedure individuali, consistenti prevalentemente in esecuzioni immobiliari, in assenza di procedure concorsuali. I tassi di recupero delle “esecuzioni immobiliari” sono pertanto relativi alla posizione complessiva del debitore e includono quindi anche l’eventuale componente non garantita da beni immobili.

Il tasso medio di recupero nel periodo è pari al 41 per cento; pur con l’importante notazione che tale valore medio è stato calcolato su valori non attualizzati, il corrispondente tasso di perdita (59 per cento) è in linea con l’incidenza media delle rettifiche di valore apportate dalle banche al valore lordo delle sofferenze (per il sistema bancario italiano il tasso di copertura medio delle sofferenze è stato il 58,7 per cento a dicembre

¹⁶ La scarsa disponibilità delle informazioni su questo punto – a volte riferite a poche operazioni – conferiscono ai valori riportati un’elevata variabilità. Nel recupero complessivo sono considerate tutte le somme incassate a fronte di una posizione debitoria, anche se non attraverso la procedura principale: ad esempio, se un debitore è sottoposto a fallimento, il tasso di recupero comprende anche le somme incassate da terzi garanti non sottoposti alla stessa procedura. Inoltre, i dati comunicati dalle banche si riferiscono a flussi di cassa non attualizzati e quindi, specie per procedure lunghe, i tassi di recupero potrebbero essere sovrastimati in termini di valore attuale netto (e quindi le corrispondenti *loss given default* che se ne potrebbero ricavare sarebbero sottostimate). La tavola a1 in appendice riporta i tassi di recupero anche distinguendo i cinque maggiori gruppi dagli altri.

del 2014). I tassi di recupero medi presentano una marcata variabilità tra le banche che non è correlata con la dimensione del gruppo bancario, sebbene il tasso di recupero per i primi cinque gruppi sia leggermente superiore a quello medio del campione (tav. a1 in appendice).

Considerando le diverse procedure, emerge che i tassi di recupero più elevati sono quelli delle procedure esecutive immobiliari; le iniziative stragiudiziali si collocano su valori medi significativamente superiori a quelli delle procedure concorsuali e tra queste ultime i concordati si caratterizzano per tassi di recupero superiori a quelli dei fallimenti.

I risultati sui tassi di recupero delle diverse procedure non possono essere interpretati come indicativi della loro efficacia in quanto essi riflettono anche le scelte del creditore in merito alla procedura da impiegare (dati i vincoli di legge), che a loro volta sono influenzate dalle caratteristiche delle posizioni da liquidare (in termini di grado di deterioramento e di incidenza delle garanzie). Ad esempio, il più elevato tasso di recupero registrato per le esecuzioni immobiliari è verosimilmente determinato dal fatto che i finanziamenti per cui si attivano tali procedure sono tipicamente assistiti da garanzia reale.

Con il protrarsi della congiuntura economica sfavorevole le quantità recuperate si sono ridotte. La capacità di recuperare le somme erogate è diminuita di oltre otto punti percentuali dal 2011 al 2014, portandosi al 37 per cento. La flessione è stata particolarmente marcata per i concordati preventivi e per le procedure esecutive immobiliari. Confrontando questi risultati con quelli di precedenti indagini, i tassi di recupero sembrano essersi ridotti soprattutto per gli accordi stragiudiziali e le procedure esecutive, mentre non emerge una chiara evoluzione per le procedure concorsuali (cfr. Appendice C). Un'evoluzione positiva del quadro congiunturale e il dispiegarsi degli effetti delle recenti iniziative di riforma volte a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure potrebbero favorire un aumento del tasso di recupero nel prossimo futuro.

Le informazioni raccolte con l'indagine consentono di tracciare anche un profilo temporale dei tassi di recupero delle procedure concluse nel 2014¹⁷. Le curve nella figura 2 rappresentano quanta parte del recupero complessivo si è realizzata n anni dopo l'avvio della liquidazione, indipendentemente dalla durata complessiva della procedura¹⁸. La quota del recupero complessivo realizzata entro il quarto anno è pari a circa l'85


¹⁷ Poiché la distribuzione temporale dei recuperi è ricavata da un sotto-campione di banche, i tassi di recupero finali non coincidono necessariamente con quelli riportati nella fig. 1. Il profilo temporale è stato calcolato ipotizzando per le procedure chiuse prima del decimo anno un tasso di recupero costante dopo l'anno di chiusura.

¹⁸ Il recupero del credito prima della fine della procedura è possibile in quanto la legge consente di effettuare riparti parziali tra i creditori del ricavato delle liquidazioni.

per cento per le esecuzioni e per i concordati; al 75 per cento per i fallimenti¹⁹. Entro il quinto anno il recupero è pressoché completato per le esecuzioni e i concordati ed è pari a più dell'80 per cento per i fallimenti.

Figura 2

Profilo temporale di recupero dei crediti coinvolti da procedure di liquidazione
(procedure concluse nel 2014; quota cumulata in percentuale del recupero complessivo)



Il profilo temporale del tasso di recupero evidenzia che la relazione tra l'età (e quindi, tendenzialmente, la durata) delle procedure e la loro efficacia non è lineare. Tale risultato può essere in parte determinato da problemi di selezione: le posizioni soggette a procedure più lunghe potrebbero essere quelle che all'avvio si trovavano in una situazione di deterioramento creditizio più grave o che presentavano profili di maggiore complessità, ad esempio sotto il profilo giuridico. I dati raccolti, che non comprendono informazioni sulle singole posizioni, non consentono di distinguere e quantificare l'importanza relativa della distorsione da selezione e della diversa efficacia delle procedure di recupero.

I risultati esposti vanno inoltre interpretati alla luce del fatto che i valori riportati si riferiscono a recuperi nominali non attualizzati. I tassi di recupero complessivo, se cal-

¹⁹ Un risultato simile è trovato da Generale e Gobbi (1996).

colati attualizzando i flussi secondo un appropriato tasso di sconto, risulterebbero inferiori, e la curva dei tassi di recupero nel tempo risulterebbe più bassa e piatta. Un incremento nullo o molto ridotto del tasso di recupero nominale nel tempo, come suggerito dalla fig. 2 per le procedure con una durata superiore ai cinque anni, rappresenta quindi, in termini reali, una recupero di valore netto estremamente limitato per il creditore.

4. L'evoluzione delle posizioni durante la ristrutturazione

Nella tav. 5 sono riportate le procedure di ristrutturazione aperte nel biennio 2009-2010 suddivise sulla base dello stato in cui si trovano nei quattro anni successivi all'apertura.

Nel complesso, dopo quattro anni per quasi due terzi dei crediti la ristrutturazione non è stata risolutiva (per il 62,2 per cento è infatti ancora in corso la procedura o è stata avviata una procedura alternativa); per il 22,5 per cento dei prestiti, in termini di importo, la ristrutturazione non ha avuto successo (l'impresa è in liquidazione o è fallita); infine, per le posizioni che rappresentano il 15 per cento del credito si verifica il recupero dell'equilibrio finanziario o l'estinzione dell'impresa incorporata in un'altra; quest'ultimo valore fornisce una stima del *cure rate*.

Queste considerazioni si applicano anche, in misura pressoché analoga, alle singole procedure di ristrutturazione. Il carattere non risolutivo delle procedure è più accentuato per i crediti sottoposti a piano di risanamento, dei quali i tre quarti sono ancora in essere dopo quattro anni o si sono trasformati in altra modalità di ristrutturazione; l'ulteriore deterioramento del credito (per fallimento o liquidazione dell'impresa) è invece più frequente nel caso dei concordati e degli accordi di ristrutturazione (40,7 per cento degli importi dopo tre anni per il concordato – ultimo dato disponibile per questa procedura – e 40,9 per cento dopo 4 anni per gli accordi). Infine gli accordi stragiudiziali favoriscono più spesso il riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa o la sua incorporazione (il 19 per cento del credito dopo quattro anni).

Le ristrutturazioni regolate dalla legge fallimentare potrebbero quindi riguardare processi di risistemazione finanziaria particolarmente complessi, che richiedono tempi lunghi per essere portati a termine; alternativamente, i risultati potrebbero indicare il tentativo di “comprare tempo” da parte dei soggetti coinvolti (debitori o creditori), al fine di ritardare la manifestazione dell'insolvenza. Conca et al. (2015), su un campione di accordi di ristrutturazione, trovano risultati simili, e in particolare una percentuale confrontabile di esiti favorevoli²⁰.

²⁰ La definizione di “esito favorevole” utilizzata in Conca et. al (2015) è sostanzialmente analoga a quella utilizzata nel presente lavoro.

Esiti delle procedure di ristrutturazione (1)

(valori percentuali)

Procedura	Stato posizione debitoria	Dopo 1 anno	Dopo 2 anni	Dopo 3 anni	Dopo 4 anni
(a) Concordati preventivi (2)	equilibrio finanziario	1,1	1,0	3,7	n.d.
	medesima procedura	83,5	76,6	55,1	n.d.
	altra procedura ristrutturazione	0,7	1,0	0,4	n.d.
	liquidazione/fallimento	14,7	21,4	40,7	n.d.
	estinzione/incorporazione	0,0	0,0	0,0	n.d.
	Totale	100	100	100	n.d.
(b) Accordi di ristrutturazione	equilibrio finanziario	4,1	3,6	5,7	5,4
	medesima procedura	85,5	80,9	62,5	49,0
	altra procedura ristrutturazione	6,2	6,1	16,1	2,8
	liquidazione/fallimento	4,2	8,6	15,0	40,9
	estinzione/incorporazione	0,0	0,7	0,8	1,8
	Totale	100	100	100	100
(c) Piani di risanamento	equilibrio finanziario	5,8	7,2	7,0	10,6
	medesima procedura	79,1	67,0	59,5	39,1
	altra procedura ristrutturazione	14,0	17,4	22,6	35,5
	liquidazione/fallimento	0,2	6,6	7,5	10,0
	estinzione/incorporazione	1,0	1,8	3,4	4,8
	Totale	100	100	100	100
(d) Accordi stragiudiziali	equilibrio finanziario	7,2	7,9	8,6	12,6
	medesima procedura	82,9	72,4	56,9	10,1
	altra procedura ristrutturazione	1,3	4,0	11,2	40,2
	liquidazione/fallimento	6,1	12,9	20,2	30,7
	estinzione/incorporazione	2,4	2,8	3,1	6,4
	Totale	100	100	100	100
Totale	equilibrio finanziario	5,8	6,7	7,2	10,4
	medesima procedura	81,4	71,2	58,9	29,7
	altra procedura ristrutturazione	8,2	10,8	17,2	32,5
	liquidazione/fallimento	3,2	9,4	13,8	22,5
	estinzione/incorporazione	1,3	1,9	2,8	4,9
	Totale	100	100	100	100

(1) Le percentuali riportate fanno riferimento agli importi dei crediti coinvolti nelle procedure. – (2) Per la categoria dei concordati preventivi il campione, la colonna ‘dopo 4 anni’ non contiene un numero di risposte sufficiente a rappresentare significativamente il fenomeno.

5. Aspetti critici del funzionamento delle procedure di recupero

Attraverso l'indagine è stato raccolto il punto di vista delle banche sui fattori che incidono negativamente sul funzionamento delle procedure di liquidazione e degli strumenti di ristrutturazione. Le risposte sono riportate nella tav. a2 in appendice.

5.1. Le procedure di liquidazione

Con riguardo ai fallimenti il fattore ritenuto più importante nel determinare i protratti tempi di recupero è il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari, con un punteggio pari a 7,7 in una scala da 1 a 10. Il secondo fattore in ordine di importanza è l'inadeguatezza delle competenze dei professionisti coinvolti, seguito dalla complessità delle procedure. Anche con riguardo alle procedure esecutive immobiliari, il fattore considerato di maggior rilievo per la durata è il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari. Il secondo principale fattore indicato è il prevalere nella gestione delle procedure di prassi applicative favorevoli al debitore. Per quanto concerne i concordati con finalità liquidatoria, gli aspetti ritenuti più importanti nel determinare i tempi di recupero sono la complessità delle procedure e il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari.

Per tutte le procedure, la fase che incide in misura maggiore sulla durata complessiva è la fase finale (il riparto) e, per le esecuzioni immobiliari, anche quella iniziale (dall'ottenimento del titolo esecutivo alla prima asta).

La rilevanza attribuita al sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari può derivare anche dalla marcata crescita del numero di procedimenti avviati durante la prolungata fase di crisi: dal 2009 al 2013 il numero annuo di fallimenti è cresciuto di circa i due terzi, il numero di procedure esecutive del 20 per cento e quello dei concordati preventivi è quadruplicato²¹. Il rilevante peso attribuito alla fase di liquidazione nell'ambito dei tempi complessivi delle procedure è stato presumibilmente influenzato dalle difficoltà di vendita degli attivi durante la recessione.

5.2. Gli strumenti di ristrutturazione

I principali ostacoli all'impiego degli strumenti di ristrutturazione indicate dalle banche sono l'elevato costo dei professionisti coinvolti, l'indisponibilità della finanza interinale e le difficoltà di coordinamento con i creditori non finanziari (dipendenti e fornitori). Minore peso è attribuito ai problemi di coordinamento tra banche e al coinvolgimento del settore pubblico.

²¹ Elaborazioni su dati del Ministero della Giustizia.

Con riferimento alle riforme che hanno interessato il concordato preventivo nel periodo 2012-13 con l'obiettivo di favorirne l'utilizzo e accrescerne l'efficacia, la loro utilità è stata considerata nel complesso contenuta: il punteggio attribuito in una scala da 1 (scarsa efficacia) a 3 (elevata efficacia) è pari a 1,4. Tra le novità introdotte le disposizioni giudicate con maggiore favore sono quelle relative alla finanza interinale.

Per valutare l'incidenza delle ristrutturazioni realizzate attraverso la cessione dell'azienda o di rami di azienda (cosiddetta continuità indiretta), è stato chiesto di indicare la quota di concordati in continuità che prevedono tale soluzione. Secondo le risposte fornite, quest'opzione è utilizzata quasi nel 60 per cento dei casi; in circa il 16 per cento di questi la ristrutturazione ha avuto esito positivo. Questo dato è in parziale contrasto con la bassa percentuale di riequilibrio finanziario registrata a tre anni dall'avvio dei concordati (si veda il par. 4).

5.3. Garanzie reali e funzionamento delle aste

È stato chiesto alle banche di indicare il tasso medio di realizzo delle garanzie reali e il numero medio di aste effettuate per la vendita dei beni posti in garanzia.

Il valore di realizzo indicato è pari a circa il 55 per cento, con lievi differenze tra le vendite realizzate nell'ambito delle procedure esecutive e quelle realizzate nell'ambito delle procedure fallimentari. Il numero medio di aste per procedura è pari a 4, senza significative differenze tra fallimenti ed esecuzioni. Tale valore risulta elevato e presumibilmente riflette sia le difficoltà di vendita dei beni in un contesto recessivo sia le inefficienze delle norme che regolano le vendite²².

6. Gli assetti organizzativi

L'attuale configurazione degli assetti organizzativi della funzione di gestione dei crediti deteriorati risale a momenti molto diversi per le diverse banche intervistate. Per alcuni gruppi con una storia societaria più stabile l'assetto attuale si è configurato alla fine degli anni '70; in altri casi le successive riorganizzazioni delle funzioni aziendali hanno portato all'attuale assetto solo di recente (in un quinto delle risposte, dopo il 2010).

Gli assetti organizzativi delle banche appaiono dunque diversificati. Alcuni gruppi si sono dotati di unità organizzative specializzate, talvolta a livello di gruppo, tipicamente distinte per gestire le liquidazioni e le ristrutturazioni, e hanno di recente adottato software integrati per la gestione delle diverse procedure, che fungono anche da *repository*

²² La riforma adottata nell'estate del 2015 (decreto legge n. 83/2015 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) è intervenuta su quest'ultimo profilo, modificando la fase dell'aggiudicazione, con l'obiettivo di contenere il numero di tentativi di vendita infruttuosi e ridurre quindi i tempi di recupero dei crediti.

di informazioni storiche omogenee. Altri gruppi presentano assetti maggiormente frammentati, che in molti casi sono una conseguenza delle operazioni straordinarie compiute negli anni recenti (acquisizioni, fusioni, riorganizzazioni di gruppo); queste operazioni hanno determinato un elevato grado di complessità organizzativa con la sovrapposizione di strutture e la coesistenza di procedure eterogenee per la gestione delle posizioni deteriorate.

La funzione dedicata al recupero dei crediti assorbe una quota non trascurabile dei costi operativi totali dei gruppi bancari (comprensivi di spese per il personale, amministrative, accantonamenti, rettifiche e riprese di valore diverse dalla svalutazione dei crediti). In media nel 2014 tale incidenza è stata pari al 2,8 per cento, in aumento di quattro decimi di punto rispetto al 2008. Anche in questo caso la variabilità nelle risposte è molto ampia e alcuni gruppi maggiori non sono stati in grado di fornire il dato. Il valore medio risulta superiore a quello stimato attraverso precedenti indagini del 2000 e del 1993-94 (2,3 per cento in entrambi i casi; cfr. Banca d'Italia, 2001, e Generale e Gobbi, 1996).

La tav. 6 presenta le risposte sull'utilizzo dei diversi canali di gestione dei crediti deteriorati da parte dei gruppi intervistati nel corso del 2014. In termini di importi le modalità più utilizzate sono state le cessioni e la gestione attraverso strutture interne dedicate. Il peso delle cessioni è influenzato dall'intenso utilizzo di questa modalità presso pochi intermediari. Confrontando la rappresentatività in termini di importi e di numeri, si nota che l'utilizzo di strutture dedicate interessa posizioni di importo mediamente più elevato, mentre per le posizioni di importo contenuto si tende a ricorrere ad agenzie specializzate nel recupero crediti²³.

Tavola 6

Canali di gestione dei crediti deteriorati	In % del numero	
	In % del numero	In % degli importi
Strutture dedicate a gestione dei crediti deteriorati	17,8%	28,7%
Esclusivamente ufficio legale interno (per proc. giudiziarie)	2,4%	6,4%
Esclusivamente ufficio legale interno (extragiudiziale)	8,0%	7,6%
Ricorso esclusivo a legali esterni	2,9%	3,1%
Ricorso all'ufficio legale interno e a legali esterni	8,1%	9,8%
Ricorso ad agenzie per il recupero crediti	26,7%	12,5%
Cessione dei crediti	34,2%	31,9%
Altro (specificare)	0,0%	0,0%
Totale	100%	100%

²³ La numerosità del campione non consente di stabilire una connessione statisticamente affidabile tra i canali prevalenti per la gestione del credito deteriorato e l'incidenza complessiva dei costi della funzione sui costi operativi del gruppo.

7. Conclusioni

L'indagine condotta dalla Banca d'Italia nella seconda metà del 2015 presso i maggiori gruppi bancari ha fornito indicazioni sull'efficacia della gestione dei crediti deteriorati e elementi utili a delineare possibili interventi di riforma.

A fronte di una durata delle procedure che si conferma elevata, specie per i fallimenti, le informazioni raccolte riguardo il profilo temporale di recupero dei crediti mostrano che la quasi totalità del recupero avviene entro i primi cinque anni; non emerge quindi una chiara evidenza che il protrarsi delle procedure oltre una certa durata ne aumenti l'efficacia. Questi risultati suggeriscono, da un lato la necessità di interventi che riducano la durata dei procedimenti; dall'altro l'opportunità di modifiche normative volte a consentirne la chiusura anche formale una volta che si sia realizzato il loro effetto economico sostanziale. Questa strada è stata già intrapresa con i provvedimenti dell'estate del 2015 e potrebbe essere utilmente percorsa.

Con riguardo ai singoli strumenti di recupero, indicazioni interessanti emergono sul concordato preventivo. Malgrado le riforme che si sono susseguite dal 2005 tese a valorizzare il ruolo con finalità di ristrutturazione, questo strumento continua ad essere impiegato prevalentemente a fini liquidatori. **Esso riveste un ruolo rilevante tra le procedure di liquidazione e i tassi di recupero ottenuti dalle banche con il concordato sono mediamente superiori a quelli ottenuti con i fallimenti.** L'impiego di strumenti di natura negoziale, con la supervisione dell'organo giudiziario, per la liquidazione delle imprese in crisi è peraltro previsto in molti ordinamenti. Tra gli strumenti di ristrutturazione, invece, il concordato è utilizzato meno frequentemente delle altre opzioni previste dal nostro ordinamento e ha minore efficacia.

Più in generale, dall'indagine emerge che le operazioni di ristrutturazione raramente sono risolutive: nella maggior parte dei casi esse sono ancora in essere dopo quattro anni dall'avvio. Ciò indica che i tentativi di preservare la continuità delle imprese in temporanea difficoltà richiedono tempi lunghi, ma potrebbe anche segnalare un uso dilatorio degli strumenti di ristrutturazione del debito.

Infine, l'indagine ha confermato la rilevanza della disponibilità di adeguate informazioni sul fenomeno. La qualità delle risposte delle banche ha talvolta risentito della carenza di un sistema informativo integrato sulla gestione del credito deteriorato. Questa situazione appare in via di miglioramento, poiché alcuni gruppi si sono recentemente dotati di sistemi informativi che consentono di gestire le informazioni sulle diverse procedure in modo integrato e secondo criteri omogenei. In prospettiva, l'archiviazione sistematica e la disponibilità in tempi ragionevoli delle informazioni relative alla massa dei crediti deteriorati appare cruciale sia per la loro gestione "attiva" sia per negoziarne la cessione.

8. Riferimenti bibliografici

Banca d'Italia (2001), Bollettino di Vigilanza, n. 12, dicembre 2001.

Castelli, C., Micucci, G. Rodano, G. Romano, G. (2016), *Il concordato preventivo in Italia: una valutazione delle riforme e del suo utilizzo*. *Questione di Economia e Finanza*, di prossima pubblicazione.

Cerved (2014), Rapporto Cerved PMI.

Conca, V. Danovi, A., Riva, L. (2015), *Dieci anni di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. Un'analisi empirica nei principali Tribunali italiani*, mimeo.

Generale, A., Gobbi, G. (1996), *Il recupero dei crediti: costi, tempi e comportamenti delle banche*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 265, marzo 1996.

Paletta, A. (2013), *Il concordato con continuità aziendale: aspetti economico-aziendali*, in: *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione*, Milano, Ipsoa, 2013, pp. 230 - 272.

Appendice A. Struttura dell'indagine e campione

Nell'estate del 2015 la Banca d'Italia ha avviato un'indagine campionaria, sulla base di un questionario predisposto ad hoc, volta ad acquisire informazioni sull'efficacia delle procedure di gestione dei crediti deteriorati erogati alle imprese, attraverso la liquidazione o la ristrutturazione del debito²⁴.

Il questionario era composto di alcune sezioni di risposte quantitative e una di risposte qualitative²⁵. Le domande quantitative sono state volte a: a) descrivere alcune caratteristiche delle diverse procedure di recupero dei crediti e di ristrutturazione (importi interessati da procedure giudiziarie e stragiudiziali, età media delle procedure alla fine del 2014, presenza di garanzia reale o personale); b) valutare l'efficacia delle procedure di liquidazione in termini di tassi di recupero. È stato chiesto sia il tasso di recupero finale per le liquidazioni degli anni 2011-2014, sia quali sono state le percentuali del credito iniziale recuperate nel corso dei singoli anni dopo l'avvio della procedura; c) descrivere come si è modificata la situazione dell'impresa debitrice nei quattro anni dopo l'avvio della ristrutturazione.

La sezione "qualitativa" del questionario è stata finalizzata a conoscere il punto di vista delle banche sui fattori che incidono negativamente sul funzionamento degli istituti giuridici impiegati e su possibili interventi di riforma del sistema. Inoltre, sono state chieste informazioni sull'organizzazione interna e sui costi della funzione di recupero dei crediti.

L'indagine, su base volontaria, è stata rivolta a 25 tra i principali gruppi bancari nazionali ordinati in base al volume dei prestiti a imprese e famiglie. I gruppi coinvolti erogavano, alla fine di giugno del 2015, il 71 per cento dei prestiti alle imprese delle banche e società finanziarie italiane; i loro crediti deteriorati erano il 78 per cento del totale. I gruppi hanno risposto all'indagine tra la fine di settembre e la fine di novembre del 2015. Il tasso di risposta alle singole sezioni del questionario è stato molto variabile. Le banche grandi sono state più frequentemente in grado di rispondere rispetto alle altre (sebbene con eccezioni). Per le banche è stato più facile rispondere riguardo agli importi dei crediti gestiti attraverso le diverse procedure che descrivere gli esiti delle procedure stesse (tassi di recupero nel caso delle liquidazioni ed evoluzione della situazione dell'impresa nel caso delle ristrutturazioni); inoltre la disponibilità di dati sulle liquidazioni è stata superiore a quella dei dati sulle ristrutturazioni.

²⁴ La raccolta di informazioni sull'argomento da parte della Banca d'Italia non è inedita: nel 1994 e nel 1999 indagini sugli stessi argomenti avevano interessato un'ampia parte del sistema bancario (Generale e Gobbi, 1996; Banca d'Italia, 2001). L'appendice C riporta un confronto con alcuni risultati delle indagini precedenti.

²⁵ Il livello di dettaglio e la quantità delle domande sono stati significativamente ridotti dopo avere sottoposto una prima versione del questionario ai commenti di un gruppo ristretto di banche, grandissime e medio-grandi.

Le procedure di liquidazione segnalate dalle banche nelle risposte al questionario presentano un buon livello di rappresentatività rispetto alla dimensione del fenomeno. Tenendo conto – al fine di disporre di un aggregato di riferimento – che le liquidazioni riguardano normalmente prestiti classificati in sofferenza (sebbene non sia vero il contrario), le liquidazioni in corso alla fine del 2014 riportate nel questionario sono pari al 78 per cento delle sofferenze dei gruppi partecipanti nei confronti delle imprese alla stessa data, e al 60 per cento del corrispondente ammontare per il sistema bancario italiano²⁶. Per quanto riguarda le iniziative finalizzate a ristrutturare le posizioni debitorie è più difficile individuare un indicatore di rappresentatività delle risposte ottenute; sebbene non necessariamente i crediti deteriorati siano oggetto di operazioni di ristrutturazione, gli importi considerati dalle banche nelle risposte al questionario sono pari al 14 per cento dei crediti deteriorati (al netto delle sofferenze) segnalati dai gruppi che hanno partecipato all'indagine alla fine del 2014, all'11 per cento di quelli del sistema bancario e finanziario italiano.

Il tasso di risposta si riduce nelle sezioni del questionario volte a indagare gli esiti delle operazioni di recupero e di ristrutturazione. Per quanto riguarda le liquidazioni, quasi tutte le banche hanno fornito dati, ma questi sono stati limitati a un sottoinsieme delle operazioni chiuse nei vari anni. Ad esempio, con riferimento ai debitori interessati da fallimenti, si stima che le risposte attinenti ai tassi di recupero delle posizioni chiuse nel 2014 abbiano riguardato importi pari a poco più di un quinto del totale riferibile ai gruppi partecipanti all'indagine²⁷. Le risposte sul profilo temporale di rientro dell'esposizione creditoria nei vari anni di durata delle iniziative di recupero sono state fornite solo da un sottoinsieme di banche (sette), che comprende i maggiori gruppi nazionali. Anche lo sviluppo della situazione dei debitori negli anni successivi all'avvio di una ristrutturazione è stato riportato solo da un sottocampione di banche, e per un numero limitato di posizioni.

²⁶ Il confronto con la classificazione delle posizioni ai fini delle Segnalazioni di vigilanza o di quelle alla Centrale dei Rischi non deve essere interpretato rigidamente. Alle banche si è indicato infatti di non limitare le risposte nel questionario alle posizioni segnalate nei vari stati di anomalia creditizia, ma di considerare la sostanza economica della situazione del cliente e delle procedure conseguentemente intraprese.

²⁷ La stima è basata sulle procedure avviate annualmente (non essendo disponibili informazioni sulle procedure chiuse e nell'ipotesi che i flussi in entrata e in uscita si equivalgano). Con riferimento alle procedure fallimentari chiuse nel 2014, i dati utilizzati si riferiscono a circa 3.300 posizioni per un valore complessivo del credito di 924 milioni di euro.

Appendice B. Tavole statistiche

Tavola a1

Tassi di recupero (1)					
<i>(valori percentuali)</i>					
Anno di chiusura delle procedure	Accordi stragiudiziali	Fallimenti	Concordati preventivi	Esecuzioni immobiliari	Totale
(a) Medie del campione					
2011	50,0 (17,9)	33,9 (11,2)	51,3 (17,6)	66,2 (20,2)	45,7 (18,9)
2012	48,6 (15,9)	31,0 (15,8)	39,0 (18,9)	42,4 (25,4)	39,5 (19,2)
2013	47,5 (13,9)	26,6 (11,6)	39,9 (20,2)	54,8 (20,9)	40,6 (18,5)
2014	44,6 (13,2)	28,5 (8,5)	31,8 (12,9)	49,4 (16,2)	37,4 (14,7)
Totale	47,7 (15,5)	30,1 (12,4)	40,7 (18,9)	52,6 (22,3)	40,8 (18,1)
(b) di cui: primi 5 gruppi					
2011	49,0 (17,3)	35,3 (8,7)	54,5 (15,6)	70,1 (11,7)	46,7 (17,4)
2012	47,3 (15,3)	28,4 (5,1)	42,0 (4,6)	44,1 (22,3)	39,0 (15,6)
2013	47,5 (12,6)	27,0 (8,7)	41,5 (8,2)	58,2 (12,6)	41,5 (15,4)
2014	48,2 (7,8)	27,9 (5,9)	31,5 (6,7)	52,4 (9,6)	38,2 (12,6)
Totale	48,0 (13,9)	29,8 (7,9)	43,0 (14,1)	55,6 (17,8)	41,5 (15,7)
(c) di cui: altri gruppi					
2011	55,7 (20,3)	28,4 (16,5)	38,0 (19,1)	52,4 (33,5)	41,2 (24,1)
2012	57,3 (17,0)	37,9 (28,3)	34,0 (29,6)	36,1 (33,8)	41,4 (28,4)
2013	47,8 (19,2)	25,6 (16,9)	36,9 (32,5)	48,4 (29,9)	37,8 (25,4)
2014	34,8 (18,7)	31,0 (15,1)	32,6 (20,7)	43,9 (22,9)	35,0 (19,4)
Totale	46,1 (21,1)	31,3 (21,3)	35,1 (26,2)	45,2 (29,5)	38,5 (24,4)

(1) Tassi percentuali di recupero medi rispetto al valore nominale del credito residuo all'avvio della procedura. Tra parentesi la deviazione standard della stima.

Risposte a domande qualitative:**(A) Problemi delle procedure giudiziali di liquidazione****Con riguardo alle procedure fallimentari indicare:**

l'importanza ricoperta dai seguenti aspetti nel determinare la lunghezza dei tempi di recupero [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

inadeguata specializzazione dei giudici	3,2
sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari	7,9
complessità delle procedure	4,8
inadeguate competenze dei professionisti coinvolti (in particolare curatori)	6,1
inadeguatezza degli incentivi dei professionisti (in particolare curatori)	3,4
altro (specificare)	8,2

l'importanza ricoperta dalle seguenti fasi procedurali nel determinare la lunghezza dei tempi di recupero [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

formazione stato passivo	5,3
giudizi sulle opposizioni dei creditori	6,0
liquidazione attivo	8,6
altro (specificare)	8,0

Con riguardo alle procedure esecutive immobiliari indicare:

l'importanza ricoperta dai seguenti aspetti nel determinare la lunghezza dei tempi di recupero [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari	8,0
complessità delle procedure	4,4
esistenza di prassi applicative giudiziarie favorevoli al debitore	6,3
esistenza di prassi applicative giudiziarie favorevoli a creditori diversi da banche	2,4
altro (specificare)	8,2

l'importanza ricoperta dalle seguenti fasi procedurali nel determinare la lunghezza dei tempi di recupero [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

apertura (1)	6,6
numero aste	5,3
frequenza aste	5,8
assegnazione	5,1
riparto	7,4

Con riguardo alle procedure di concordato prev. con finalità liquidatoria indicare:

l'importanza ricoperta dai seguenti aspetti nel determinare la lunghezza dei tempi di recupero [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

inadeguata specializzazione dei giudici	3,2
sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari	5,9
complessità delle procedure	6,0
altro (specificare)	8,3

l'importanza ricoperta dalle seguenti fasi nel determinare la lunghezza dei tempi di recupero [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

presentazione documentazione	5,8
approvazione del piano da parte dei creditori	4,5
omologa	5,6
riparto	8,5

Tavola a2b

Risposte a domande qualitative:**(B) Ostacoli a impiego di strumenti di ristrutturazione**

Indicare l'importanza dei seguenti fattori nell'ostacolare l'impiego di strumenti di risanamento/ristrutturazione [scala da 1 a 10; 1=importanza minima, 10=importanza massima]

inadeguatezza istituti giuridici	3,9
difficoltà di coordinamento tra le banche	5,8
difficoltà coordinamento con altri creditori (dipendenti, fornitori)	6,6
indisponibilità settore pubblico a partecipare agli accordi (INPS; agenzia delle entrate)	6,0
indisponibilità finanza interinale	6,8
rischi legali (es. sanzioni penali)	5,6
mancaza di adeguate competenze professionali nelle banche	2,9
costi elevati (consulenti, professionisti)	7,0
altro (specificare)	5,0

Tavola a2c

Risposte a domande qualitative:**(C) Concordato preventivo con continuità**

Indicare l'efficacia della riforme del 2012-13 nel favorire l'uso del concordato per la continuità d'impresa [1=scarsa, 2=media, 3=elevata]

1,5

Indicare il contributo delle singole misure introdotte nel favorire la continuità aziendale [1=scarso, 2=medio, 3=elevato]

prededucibilità della finanza interinale

2,5

concordato con riserva

1,7

"positivizzazione" del concordato in continuità (art. 186-bis L.F.)

2,0

altro (specificare)

3,0

Indicare la quota di concordati in continuità che prevedono cessioni di azienda (o di ramo di azienda)

59%

Indicare la quota di concordati in continuità conclusi con esito positivo che prevedevano cessioni di azienda (o di ramo di azienda)

16%

Indicare la quota di domande di concordato preventivo per le quali il piano non è stato presentato o non è stato omologato per le domande presentate:

nell'anno prima dell'introduzione del conc.con riserva (d.l. 83/2012)

47%

tra l'introduzione del concordato con riserva (d.l. 83 del 22 giugno 2012) e il "correttivo" (d.l. 69 del 21 giugno 2013)

53%

fino a un anno dall'introduzione del "correttivo" ((d.l. 69 del 21 giugno 2013)

48%

Tavola a2d**Risposte a domande qualitative:****(D) Garanzie reali e aste****Considerando le procedure esecutive immobiliari chiuse nel 2014, indicare:**

il valore medio di realizzo delle garanzie reali rispetto al valore all'inizio della pratica	54%
il numero medio di aste per procedura	3,9
la percentuale di aste andate deserte	72%

Considerando le procedure fallimentari chiuse nel 2014 indicare:

il valore medio di realizzo delle garanzie reali rispetto al valore all'inizio della pratica	56%
il numero medio di aste per procedura	4,1

Tavola a2e**Risposte a domande qualitative:****(E) Costi e organizzazione****Per le strutture specializzate nella gestione dei crediti deteriorati indicare:**

quando sono state istituite (anno)	2004
quanto pesano in termini di costi (in % dei costi operativi totali) nel 2014	2,8%
quanto pesavano in termini di costi (in % dei costi oper. totali) nel 2008	2,5%

Appendice C. Confronti con precedenti indagini della Banca d'Italia

Nel 1993-1994 e successivamente nel 2000 la Banca d'Italia ha condotto rilevazioni sull'attività di recupero crediti che ha coinvolto la maggior parte delle banche italiane (che erogavano oltre il 90 per cento degli impieghi totali, in entrambi i casi). Nel questionario si chiedevano informazioni sugli aspetti organizzativi e gestionali del comparto, sui tempi e sulle quote medie di recupero per tipologia di procedura utilizzata e dati analitici sugli importi recuperati per le singole posizioni in sofferenza chiuse nel corso degli anni precedenti con il dettaglio delle caratteristiche della clientela²⁸.

Alcune informazioni presentate in questo lavoro sono raffrontabili a quelle ottenute dai questionari somministrati in precedenza:

L'incidenza delle attività di recupero sui costi operativi risulta essere leggermente cresciuta nel tempo: mentre nelle due precedenti indagini incideva per il 2,3 per cento, nel 2008 e nel 2014 il valore era rispettivamente pari a 2,5 e 2,8 per cento.

I tassi di utilizzo delle diverse procedure (medie ponderate per numero di procedure) non risultano simili, anche per effetto della diversa definizione delle categorie degli accordi stragiudiziali e degli accordi di natura privatistica, non esattamente comparabili, e per le classificazioni utilizzate nelle due indagini, che includono ulteriori elementi qui non riportati:

Anno dell'indagine	Accordi privatistici/ stragiudiziali (1)	Fallimenti	Concordati preventivi	Esecuzioni immobiliari
1993-1994 (2)	39,4%	20,2%	7,6%	32,7%
2000 (2)	53,2%	27,3%	6,5%	13,0%
2014	16,2%	44,2%	9%	29,9%

(1) Gli accordi rilevati erano definiti "privatistici nelle indagini del 1993-1994 e del 2000, "stragiudiziali" in quella del 2015. – (2) Le percentuali dell'indagine del 1993-1994 e 2000 sono stati riproporzionati in modo da sommare al 100 per cento, in quanto in quelle indagini alcune risposte si riferivano a fattispecie non contemplate nell'indagine riferita al 2014.

I valori dei tassi di recupero medi per le diverse procedure sono comparabili. Per gli accordi stragiudiziali e di natura privatistica essi risultano inferiori nell'indagine 2015:

Anno dell'indagine	Accordi privatistici/ stragiudiziali (1)	Fallimenti	Concordati preventivi	Esecuzioni immobiliari
1993-1994	ca. 61%	ca. 33%	ca. 44%	ca. 59%
2000	68,0%	27,0%	36,0%	57,0%
Media 2011-2014	47,7%	30,1%	40,7%	52,6%

(1) Gli accordi rilevati erano definiti "privatistici nelle indagini del 1993-1994 e del 2000, "stragiudiziali" in quella del 2015.

²⁸ Generale e Gobbi (1996). Banca d'Italia (2001).

La dimensione media delle posizioni riportate nel 2000 risulta largamente inferiore, sebbene l'ordinamento resti il medesimo: gli accordi stragiudiziali o di natura privatistica riguardano posizioni significativamente più piccole di quelle sottoposte a procedure giudiziali.

Anno dell'indagine (NB: dati in euro del 2014)	Accordi privatistici/ stragiudiziali (1)	Fallimenti	Concordati preventivi	Esecuzioni immobiliari
1993-1994	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2000 (2)	65.776	267.174	289.552	96.969
2014	118.249	450.073	964.403	308.021

(1) Gli accordi rilevati erano definiti "privatistici nelle indagini del 1993-1994 e del 2000, "stragiudiziali" in quella del 2015. – (2) Gli importi dell'indagine condotta nel 2000 sono state rivalutate con l'indice Istat di rivalutazione monetaria dal 2000 al 2014.